

CCCXIV.

TORNATA DI SABATO 2 MARZO 1907

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA.**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **TORRIGIANI.**

INDICE.

Disegni di legge:

Giustizia amministrativa (<i>Seguito della discussione</i>)	Pag. 12512
DE NAVA	12512
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	12516-25-29
PALA	12529
PASCALE	12525-26
POZZI (<i>relatore</i>)	12522
RICCIO	12526
Consiglio di Stato e Corte dei conti (limiti di età) (<i>Approvazione</i>)	12531
Conversione in governative di scuole medie (<i>Discussione</i>)	12532
PALA	12532
LUCIFERO ALFONSO (<i>relatore</i>)	12532-33-34
RAVA (<i>ministro</i>)	12532-34
VALERI	12533
Mutui di favore alle regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (<i>Discussione</i>):	12534
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	12534-35-36
FASCE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	12536
GUERRITORE (<i>relatore</i>)	12535-36
Trasferimenti dei professori universitari (<i>Discussione</i>)	12537
BACCELLI G.	12541
FERRARIS C.	12537
Codice penale militare (<i>Presentazione</i>) (VIGANÒ).	12543

Interrogazioni:

Bonifiche grossetane:	
DARI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	12504-07
VIAZZI	12507
Istituzione di una scuola d'arte e mestieri in Civitacastellana:	
GALLUPPI	12508
SANARELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	12508
Riabilitazione dei condannati:	
CIMORELLI	12509
COLOSIMO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	12509-11
Avvenimenti nel Benadir e nella Somalia:	
SANTINI	12546
TITTONI (<i>ministro</i>)	12544
VIAZZI	12546

Osservazioni e proposte:

Ordine dei lavori parlamentari:	
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	Pag. 12547
MORPURGO	12547
RAVA (<i>ministro</i>)	12543

Proposte di legge (*Lettura*):

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Sassari e di Tempio (PALA)	12506
Rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali (LANDUCCI)	12506
Tombola telegrafica a favore di un ricovero di maternità in Melito Portosalvo (LARIZZA)	12506

Relazioni (*Presentazione*):

Tombola a favore degli istituti pii di Potenza (GRIPPO)	12512
Convenzione internazionale a favore delle navi ospitaliere (SOLIMBERGO)	12512
Provvedimenti a favore dei militari del Corpo reale equipaggi (ARLOTTA)	12521
Costruzione di fabbricati carcerari (DI SANT'ONOFRIO - AGUGLIA)	12522

Verificazione di poteri (*Convalidazione*) . 12512-43

La seduta comincia alle 14.5

ROVASENDA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Camera.

ROVASENDA, *segretario*, legge:

6774. Il Consiglio comunale di Sersale chiede che gli articoli 82 della legge 23 giugno 1906 e 1 della legge 15 luglio 1906 vengano interpretati nel senso di ridurre del 60 per cento l'imposta erariale sui terreni.

6775. Il ragioniere Santoro Tafuri e altri 519 cittadini di Pachino fanno voti che nel disegno di legge per la esecuzione di nuove opere marittime siano compresi il porto di Marzamemi e tutti gli altri porti nei quali esistono studi, proposte e previsioni di spesa della Commissione ministeriale.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Queirolo, per motivi di salute, ha chiesto un congedo di 4 giorni.

(È concesso).

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Gli Uffici avendo ammesso alla lettura tre proposte di legge, prego l'onorevole segretario di leggerle.

ROVASENDA, segretario, legge:

Proposta di legge dei deputati Pala ed Abozzi.*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con la esenzione da ogni tassa, alle Amministrazioni degli ospedali di Sassari e Tempio una tombola telegrafica nazionale sino a lire cinquecentomila ed a fissare la data dell'estrazione.

Proposta di legge del deputato Larizza.*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'istituzione d'un ricovero di maternità in Melito Porto Salvo, per l'ammontare di lire 300 mila, ed a fissare la data della estrazione.

Proposta di legge del deputato Landucci.**Art. 1.**

Quando, per l'avvenuta rinnovazione totale d'un Consiglio comunale o provinciale, sia per scioglimento, sia per difetto del numero dei consiglieri voluto dalla legge, le elezioni comunali e provinciali non abbiano più luogo nello stesso anno, la prima rinnovazione parziale del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale sarà prorogata d'un anno allo scopo, che le due elezioni ritornino ad aver luogo contemporaneamente.

Art. 2.

Il Governo del Re potrà per gravi motivi, con un decreto reale, prorogare l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo precedente alla seconda rinnovazione parziale.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Viazzi rivolta al ministro dei lavori pubblici « per sapere se siano veri alcuni ritardi - altrimenti inesplicabili - nel pagamento di lavori eseguiti nelle bonifiche grossetane, e se si sia provveduto o si provvederà a che, non solo per altri motivi, ma anche per mancanza di fondi, i lavori in corso non abbiano, in epoca più o meno prossima, ad essere interrotti ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La bonifica maremmana, di cui fa parte la pianura di Grosseto, l'onorevole Viazzi sa come sia regolata dai fondi stanziati nella legge del 1900.

Questa legge conteneva anche un piano di esecuzione, vale a dire che i lavori dovessero essere compiuti in 13 anni, il che significa che ogni anno erano disponibili 300 mila lire. Però, visto che le esigenze tecniche imponevano assolutamente la contemporaneità di certi lavori, l'Amministrazione delle bonifiche trovò indispensabile di dare ai lavori un impulso più forte di quello consentito dal piano di esecuzione. Ne è avvenuto che, invece di spendere 300 mila lire annue, quali assegnava il bilancio, si impegnarono somme maggiori, e fino a tutt'oggi si sono spesi e pagati circa quattro milioni. E tutto questo sempre regolarmente, tranne un solo caso al quale io credo alluda l'onorevole Viazzi, il caso cioè della impresa Omodei, che ebbe un certificato arretrato di 100 mila lire, presentato il primo dicembre scorso. Di queste 100 mila lire, 50 mila lire furono pagate sui residui, anzi sul fondo di riserva; e soltanto 50 mila attendono di essere pagate col disegno di legge presentato alla Camera il 18 febbraio scorso, e che io mi auguro la Camera vorrà presto approvare.

Sicchè, onorevole Viazzi, mentre da un lato si sono affrettati i lavori, ed io sono certo che ella non abbia interesse maggiore di questo, di vedere cioè affrettata questa opera tanto utile alla regione maremmana, dall'altro si sono sempre pagati i certificati di acconti, tranne quello minimo che ho accennato.

Ma, a proposito di questo, debbo aggiungere che, siccome si calcolava sopra-

tutto sul fondo di riserva, perchè era evidente la insufficienza dei fondi stanziati, venne apposto un patto speciale nella convenzione; pel quale l'impresario, ove non sia pagato a scadenza, avrà gli interessi del 5 per cento, interessi non dispregevoli, che corrispondono alla misura commerciale; e questo per esplicita convenzione.

Ma il disegno di legge presentato, oltre alle 50 mila lire arretrate, provvede anche ai fondi necessari per la più sollecita e ininterrotta esecuzione della bonifica: per conseguenza questa volta, mentre in genere si fa accusa all'Amministrazione delle bonifiche di ritardare le opere e di lasciare accumulare i residui passivi, questa volta io ritengo e spero che l'onorevole Viazzi vorrà dar lode, anzichè biasimo, alla nostra Amministrazione; la quale questa volta è riuscita felicemente ad attuare il proposito di affrettare la bonifica maremmana, senza danno di alcuno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi per dichiarare se sia soddisfatto.

VIAZZI. Il tenore un po' dubitativo della mia interrogazione stava a significare la previsione di quello che sarebbero state le risposte venutemi dal Governo. In verità la mia interrogazione è ispirata ad uno stato di animo di quelle popolazioni che assume ormai delle forme che non esito a qualificare assolutamente gravi: tale stato di animo però è imputabile ad una quantità di coefficienti che non tutti si possono far risalire a responsabilità di individui. Certamente il ritardato pagamento delle cinquantamila lire alla impresa Omodei è parso un sintomo gravissimo: ma se tale ritardo è stato spiegato esaurientemente dall'onorevole sottosegretario di Stato, esso non si connette meno ad altri ritardi, che saranno forse anco casuali, nel pagamento di certi piccoli stipendi al personale inferiore addetto alle bonifiche. Senza dubbio i grandiosi lavori della bonifica Grossetana procedono con eccessiva lentezza; e siccome (questa è la realtà innegabile) siccome si prevede che prossimamente i lavori dovranno anche essere sospesi, perchè manca il personale del Genio civile, come manca il lavoro preparatorio per i prossimi appalti concernenti il grande diversivo dell'Ombone, così è anche entrata nell'animo delle popolazioni la persuasione che oramai il Governo debba dare i più completi affidamenti intorno ad una sollecita esecuzione dei lavori medesimi, soprattutto l'affida-

mento che i lavori saranno compiuti nel termine stabilito dalla legge. E dopo ciò io non posso rilasciare ricevuta regolare di una frecciatina che l'onorevole sottosegretario di Stato ha forse inteso di rivolgermi, ma che io sento di non meritare. In verità, sarebbe stato meglio che egli me l'avesse risparmiata! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, desidera ancora parlare?

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non ho compresa l'ultima osservazione del collega Viazzi: ripeto che nel caso speciale, se un difetto vi è, è stato proprio l'eccesso di zelo e di sollecitudine; perchè, invece di 1,800,000 lire, abbiamo speso circa 4 milioni. Quindi nè accuse, nè censure si potrebbero rivolgere all'opera dell'Amministrazione; sarebbe indiscretezza. Anzi il voto di accelerare i lavori della bonifica maremmana è stato da noi esaudito prima degli eccitamenti stessi venuti dai colleghi del Parlamento. Quanto poi all'impresa Omodei, ho già detto che sin dal 18 febbraio fu presentato un disegno di legge che provvede anche al pagamento del tenue arretrato, oltre ai fondi per l'avvenire.

L'onorevole Viazzi ha accennato altresì alla scarsezza del personale del Genio civile. Ebbene, anche per questo è stato opportunamente provveduto; giacchè, con la legge del giugno scorso, fu aumentato di 381 individui il personale del Genio civile. I concorsi non sono ancora esauriti: ma ella sa che una parte di questo personale fu già assunto, ed un'altra si assumerà tra breve. E se il personale necessario non mancò ai lavori di Grosseto in addietro, quando era scarso, molto meno mancherà in avvenire quando sarà più numeroso.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Fera al ministro di grazia e giustizia sull'amministrazione della giustizia in Catanzaro, per desiderio del sottosegretario di Stato, viene rimandata a lunedì.

Segue l'interrogazione dall'onorevole Galluppi rivolta al ministro di agricoltura, industria e commercio « per conoscere se intenda istituire in Civitacastellana una scuola di arti e mestieri, soprattutto allo scopo di contribuire efficacemente allo sviluppo delle industrie locali ed in specie della ceramica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Il municipio di Civitacastellana ha fatto domanda al Ministero di agricoltura per la istituzione di una scuola di arti e mestieri, con una sezione speciale di arte applicata alla ceramica.

Di questa domanda si occupa, con vivo interesse e con mirabile attività, il deputato Galluppi, al quale io posso dichiarare che il Ministero sta esaminando la domanda con sollecitudine e benevolenza e ciò dico principalmente perchè si tratta del Lazio, dove non esiste nessuna altra scuola di lavoro, con evidente e grave pregiudizio della preparazione morale e tecnica delle classi lavoratrici. Ora il Ministero ha intenzione di dedicare, per quanto glielo consentano le disponibilità del bilancio, i maggiori mezzi possibili, onde siano accontentate le legittime e nobili aspirazioni di quella popolazione lavoratrice. Ma perchè il Governo possa dimostrare il suo buon volere, è necessario anzitutto, come l'onorevole Galluppi sa, che si verifichino le seguenti condizioni.

Anzitutto che il municipio ponga a disposizione della scuola un edificio con aule adatte e sufficienti per le istruzioni teoriche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori e nelle officine, provvedendo alla manutenzione dell'edificio, alla sua illuminazione ed al suo riscaldamento. Oltre a ciò è necessario che provincia e comune, e possibilmente anche la Camera di commercio, si impegnino per un congruo contributo onde provvedere i mezzi necessari per il funzionamento della scuola.

Quando tutto ciò sarà definitivamente stabilito, il Ministero di agricoltura provvederà a stanziare la propria quota, onde assicurare alla scuola, che sta così a cuore dell'onorevole Galluppi, un funzionamento efficace, sollecito e completo.

PRESIDENTE. L'onorevole Galluppi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLUPPI. Debbo ringraziare il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio della sua rassicurante e benevola risposta.

La mia interrogazione era ispirata dalla necessità di riparare soprattutto ai danni gravissimi che ha arrecato a quella città la soppressione della casa di pena, che da tanto tempo colà esisteva.

All'infuori dell'agricoltura la città di Civitacastellana non aveva che due sole risorse: la casa di pena ed i proventi della fabbricazione della ceramica. La casa di pena, per

motivi che altamente rispetto, è stata soppressa, producendo gravissimi danni che non si possono riparare che con surrogati. Ma come riparare? Sviluppando le industrie locali più che si può. È necessario quindi, come benissimo ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, creare delle scuole professionali ed industriali che formino buoni operai ed abili tecnici che di quelle industrie possano occuparsi, e dei quali finora molto si lamenta la scarsità.

E poichè l'argomento si presta, e molto abilmente l'onorevole Sanarelli l'ha sviluppato, consenta la Camera che io rilevi lo stato di abbandono, in cui si trova il Lazio, in fatto di istruzioni scolastiche professionali.

Basta riflettere che Civitavecchia, che è una città di circa 20 mila abitanti, non ha un liceo, un ginnasio, un istituto tecnico, e che, all'infuori di Velletri e di Viterbo, tutti gli altri comuni, eccettuato beninteso quello di Roma, non hanno neanche una scuola tecnica, non hanno una scuola professionale ed industriale.

È necessario adunque di riparare a questo stato di abbandono dei comuni della provincia romana, ed io confido che il Governo, con la sollecitudine e l'affetto che ha per le industrie e per il lavoro, saprà provvedere a questa deficienza, in cui da 37 anni giace la provincia romana.

Ma, per tornare a Civitacastellana, io so bene, come l'onorevole sottosegretario di Stato ha detto, che non basta che il Governo istituisca la scuola, ma che occorre un concorso degli enti locali. La provincia si è dichiarata pronta a concorrere in misura relativamente modesta, ma che sarà sufficiente a dare quel contributo, che il Governo secondo la legge richiede. Il comune darà quel contributo che sarà necessario alla creazione di questa scuola, e cioè i locali, la illuminazione, il riscaldamento, ecc.

Quindi concludo dichiarando che confido che il Governo vorrà prontamente istituire questa scuola per riparare ai danni, prodotti dalla soppressione della casa di pena. In tal modo recherà grande vantaggio ai lavoratori tutti di quella operosa e nobile città del Lazio.

PRESIDENTE. Viene la interrogazione dell'onorevole Cimorelli al ministro di grazia e giustizia « per sapere se intenda emanare il regolamento relativo alla legge 17 maggio 1906 n. 197, per la riabilitazione dei condannati, ovvero impartire delle nor-

me per l'esecuzione della legge stessa, che in attesa del regolamento non è stata finora eseguita, specialmente nel circondario di Isernia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

COLOSIMO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La interrogazione dell'onorevole Cimorelli contiene una domanda ed una affermazione. La domanda è questa: se il ministro intenda emanare il regolamento relativo alla legge 17 maggio 1906 sulla riabilitazione. L'affermazione è: che la esecuzione della legge, in attesa del regolamento, non si è finora avverata, specialmente nel circondario di Isernia. Risponderò categoricamente alla prima parte della interrogazione, dicendo all'onorevole Cimorelli che non credo che il ministro debba emanare un regolamento per la legge sulla riabilitazione, perchè la legge nell'articolo 6 dice: « Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni necessarie per coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato ». Si tratterebbe quindi di norme di coordinamento. Ebbene, se egli ha inteso alludere a norme di coordinamento, quando ha parlato di regolamento, io posso assicurarlo che queste norme sono pronte e che in uno dei prossimi Consigli di ministri saranno discusse.

Ma c'è la seconda parte della interrogazione dell'onorevole Cimorelli, che cioè la legge, in attesa del regolamento, non è stata finora eseguita, specialmente nel circondario di Isernia. Ebbene, onorevole Cimorelli, un mese, o due fa, altri colleghi presentarono analoga interrogazione, che decadde. In quel tempo io ebbi cura di domandare telegraficamente a tutti i procuratori generali se era vero che la legge sulla riabilitazione, non fosse stata eseguita. Ho qui la risposta: in tutte le Corti d'appello la legge è stata sempre eseguita. Venuta la interrogazione dell'onorevole Cimorelli, non ostante che io avessi avuto un precedente telegramma dal procuratore generale di Napoli, gli ho chiesto di nuove notizie precise ed egli mi ha risposto non più tardi di ieri, che la legge sulla riabilitazione è costantemente eseguita, che anzi vi è una apposita sezione della Corte di appello, che s'incarica della discussione e della deliberazione intorno a queste domande di riabilitazione. Ma siccome l'onorevole Cimorelli mi parlava specialmente di Isernia ho telegrafato al procuratore del Re di Isernia per avere notizie precise e

questi mi ha risposto così: « Assicuro vostra eccellenza che in questo tribunale finora non ci sono stati casi di applicazione dell'articolo 5 della legge sulla riabilitazione ». (*Oooh!—Si ride*). Spero che l'onorevole Cimorelli si dichiarerà soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli per dichiarare se sia soddisfatto.

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, prima di approvare così incondizionatamente quello che ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia, abbiate un po' di pazienza ed ascoltate i motivi, che mi hanno spinto a rivolgere l'interrogazione, ed allora vi convincerete che ebbi ben ragione di presentarla.

E per fermo, la mia interrogazione contiene due parti: nella prima io ho chiesto, se il Governo intenda emanare un regolamento per la esecuzione della legge sulla riabilitazione dei condannati. E su questa l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha risposto che il Governo non intende di emanare un regolamento, non essendo stato autorizzato a farlo dalla legge.

Infatti la legge del 17 maggio 1906 nell'articolo 6° autorizzava il Governo a dare tutte le disposizioni necessarie per coordinare la legge stessa con le altre dello Stato, ma non parlava di regolamento; nè io lo ritengo indispensabile.

Nella stessa prima parte dell'interrogazione mia, intanto, nel medesimo tempo, io domandava, se il Governo, in mancanza del regolamento, avesse avuto in mente di diramare delle circolari, delle istruzioni, delle norme, intorno al modo con cui debba intendersi la legge sulla riabilitazione in taluni punti, che hanno dato luogo a dubbii d'interpretazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha preso alla leggera la mia domanda; ed io ho ragione di deplorarlo, tanto più che l'autore stesso della legge, l'onorevole Lucchini, riteneva opportuno un coordinamento, e lo avea anche compilato e perfino presentato all'onorevole ministro guardasigilli.

COLOSIMO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

CIMORELLI. L'onorevole ministro Gallo, dopo analogo esame, si persuase della inutilità di un regolamento e ritenne che sarebbe bastata qualche istruzione intorno all'applicazione della legge, istruzione da trasmettere alle autorità giudiziarie con apposita circolare.

E difatti, di fronte ai dubbî che si affacciano alla mente di chi è chiamato ad interpretare specialmente l'articolo 4, il Governo ha l'obbligo di impartire delle norme agli uffici del pubblico ministero. Ma intanto non si è fatto il regolamento e tanto meno furono diramate istruzioni e la legge è rimasta ineseguita in molti luoghi.

Ed è questa la seconda parte della mia interrogazione. Ho ragion di credere che la legge non abbia avuto effetto pratico, e sono in grado di dire all'onorevole sottosegretario di Stato come egli sia in errore, quando afferma che la legge sulla riabilitazione si applichi interamente in tutta l'Italia. Io esporrò all'onorevole sottosegretario di Stato ed alla Camera la ragione, per cui ho diretto questa interrogazione all'onorevole ministro guardasigilli.

Ieri l'altro si è presentato a me un piccolo negoziante di Miranda, paese ben lontano dal mio collegio, e si è rivolto a me come deputato del collegio, dicendo: Io sono arrivato fino a Napoli per ottenere la riabilitazione, cui ho dritto, perchè sono venti anni che fui sottoposto ad una piccola condanna di dieci giorni di carcere per un lieve fallo; e quindi ora, dopo tanto tempo, mi spetta di vedere cancellata siffatta condanna dal mio certificato penale. Come sapete, in casi simili a questo la riabilitazione si deve applicare d'ufficio; ed è appunto la principale innovazione della legge ch'è merito dell'onorevole Lucchini di avere fatto approvare dalla Camera. Ebbene, il piccolo negoziante di Miranda, che risponde al nome di Alfeo Gentile, si è presentato al procuratore generale di Napoli, il quale lo ha rimandato con belle parole al procuratore del Re di Isernia, dicendo: Andate là e troverete chi provvederà al fatto vostro, come è suo debito. Ed il Gentile, accompagnato da un distinto avvocato di Isernia, si è presentato al procuratore del Re di quella città, il quale gli ha risposto che, in mancanza ed in attesa del regolamento, egli non era in grado di provvedere in alcuna maniera.

BERENINI. E non è il solo caso!

CIMORELLI. Il collega Berenini mi suggerisce che non sia il solo caso. Come vedete, quindi, troppo facilmente l'onorevole sottosegretario di Stato ha affermato che la legge sia stata interamente applicata in tutta Italia; perchè io sono in grado d'indicare un caso preciso e determinato, in cui la legge è rimasta ineseguita. Insomma, troppo spesso la legge sulla riabilitazione è

rimasta lettera morta, perchè quello che è accaduto a Isernia, con grandissimo danno del Gentile, che non ha potuto avere l'iscrizione del suo nome nelle liste elettorali, si è verificato a Vercelli e in tanti altri tribunali, come mi si è riferito da parecchi colleghi; (*Movimenti dell'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) ed a smentire le mie affermazioni non basta soltanto scrollare le spalle, onorevole sottosegretario di Stato, e tanto meno presentare telegrammi di procuratori generali, che affermino il contrario.

Io adduco un determinato fatto, in cui la legge sulla riabilitazione dei condannati, che è stata fatta, come egli sa, anche per rendere più facile il procedimento, non sia stata applicata.

Nè mi si venga a dire che le Corti di appello provvedono sulle domande di riabilitazione, perchè si tratta delle ipotesi contenute nell'articolo 2° della legge, che su per giù dispone in modo conforme al procedimento indicato negli articoli 837 e seguenti del Codice di procedura penale.

Ma quando si tratta dell'applicazione, dell'articolo 4°, allora non deve provvedere la Corte di appello; ed il provvedimento va emesso di ufficio. Chi deve provvedere? E in che modo si deve provvedere? I dubbî vi sono, e vanno risolti in modo uniforme: ciò che importa la necessità di dare delle istruzioni, che finora non furono ancora date; ed è passato un anno circa dalla pubblicazione della nuova legge!

Conchiudo quindi col dire all'onorevole sottosegretario di Stato, che convenga si possa fare a meno del regolamento, ma che ritengo indispensabile siano date istruzioni; perchè il ritardo eccessivo frapposto nel darle produce conseguenze ben gravi e priva i cittadini, che vi hanno dritto, di un beneficio considerevole concesso dalla nuova legge.

Ed è per questo che ho richiamato l'attenzione della Camera su questo argomento di ben grave importanza.

L'onorevole Lucchini volle che al procedimento lungo ed indaginoso, che prescriveva il Codice di procedura penale, fosse sostituito un procedimento agevole e spiccio, e che, quando fosse passato un dato numero di anni dalla condanna, non fossero occorse indagini e tanto meno pronunziati di magistrati, dovendo in tali casi avverarsi di ufficio senza alcuna particolare richiesta la riabilitazione del condannato.

Credo quindi che la mia interrogazione, non solo fosse opportuna ma necessaria, e che il Governo debba provvedere subito alle necessarie istruzioni alle autorità giudiziarie, perchè le leggi non si votano per farle rimanere ineseuite. (*Approvazioni — Commenti*).

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Cimorelli e la Camera comprenderanno la posizione mia, perchè devo rispondere non soltanto ad un collega, ma ad un collega consigliere della Corte d'appello di Roma; quindi la Camera vorrà comprendere la delicatezza della mia posizione e quindi la delicatezza della mia risposta. (*Commenti*).

L'onorevole Cimorelli ha formulato la sua interrogazione dicendo nella prima parte che occorresse o emanare il regolamento o impartire norme per l'esecuzione della legge stessa.

Ora mi consenta l'illustre collega di ripetergli come la legge, per essere eseguita, non ha bisogno di norme da impartirsi dal Ministero di grazia e giustizia. (*Bene! — Commenti*).

CIMORELLI. Siamo d'accordo.

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non si può fare un regolamento perchè, non essendo stato preveduto dalla legge, non sarebbe approvato dal Consiglio di Stato, e perchè sarebbe inutile. Solamente occorrono norme di coordinamento...

CIMORELLI. Fatele!

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. ...perchè così dispone l'articolo 6 della legge.

L'onorevole Cimorelli è venuto qui a portare un'autorevole parola; ci ha detto che l'onorevole Lucchini era talmente convinto della necessità del regolamento che, d'accordo col ministro di grazia e giustizia aveva anche scritto questo regolamento. Poichè egli si crede così bene informato, permetta che io dica a discarico mio che l'onorevole Lucchini in lunghi conversari con me, si mostrò convinto che non poteva essere il caso di un regolamento, perchè il Consiglio di Stato non l'avrebbe approvato: ed aggiungo che fu d'accordo anche con me nel riconoscere che occorrevano solamente delle norme di coordinamento, e d'accordo (me lo permetta l'onorevole Cimorelli poichè egli ha voluto portar qui di tali fatti) sono state dettate queste norme di coordinamento,

le quali, come ho detto testè, in uno dei prossimi Consigli dei ministri, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo.

L'onorevole Cimorelli insiste nel dire che io sono malamente informato, perchè crede che questa legge non abbia avuta applicazione in Italia.

Ma io ho qui (e credo che i procuratori generali e primi presidenti non abbiano avuta ragione di dare inesatte informazioni al Governo) tutti i telegrammi, tutti i rapporti da cui si ricava la sicurezza che la legge è stata assolutamente eseguita; vorrò aggiungere che si è presentato anche il caso di cui parlò l'onorevole Cimorelli, quando cioè, in base all'articolo 4 della legge sulla riabilitazione, si debba provvedere d'ufficio; e questo caso si presentò alla Corte d'appello di Bologna.

La Corte, senza bisogno nè di regolamento nè di norme di coordinamento, ha sancito che la cancellazione debba eseguirsi d'ufficio senza bisogno di declaratoria.

L'onorevole Cimorelli ha accennato ad un caso speciale: io ho un omaggio profondo per lui e per le sue affermazioni ma debbo averlo anche per le informazioni del procuratore generale di Napoli. Ora il procuratore generale di Napoli ad una prima mia domanda rispose:

« Comunico Vostra Eccellenza che questa Corte d'appello ha provveduto e provvede su domande riabilitazione, avendo pronunciato dal 16 giugno ultimo quarantacinque deliberazioni, restando pendenti solo nove istanze ».

E non più tardi di ieri ritelegrafò:

« Relazione telegramma odierno riferisco Vostra Eccellenza che, appena promulgata legge 17 maggio 1906, fu destinata sesta sezione di questa Corte provvedere su domande riabilitazione ed a questo ufficio sono anche pervenute copie provvedimenti relativi per l'esecuzione ».

Ed il procuratore del Re d'Isernia mi telegrafa, a sua volta:

« Assicuro Vostra Eccellenza che in questo tribunale finora non ci sono stati casi di applicazione dell'articolo 5 legge riabilitazione. » (*Interruzioni*).

È questa la verità? Certamente dice cosa esatta l'onorevole Cimorelli, ma per me dice la verità e dice cosa esatta anche il rapporto del procuratore generale e quello del procuratore del Re.

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

Presentazione di due relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Grippo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRIPPO, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Tombola telegrafica a favore degli Istituti pii di Potenza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Solimbergo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SOLIMBERGO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione della convenzione internazionale a favore delle navi ospitaliere.

PRESIDENTE. Queste due relazioni saranno stampate e distribuite.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica di oggi, ha verificato non essere contestabile l'elezione del collegio di Calatafimi nella persona dell'onorevole Di Lorenzo Nicola e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

DE NAVA. Non è mio intendimento di contrastare il pensiero, che mi sembra dominante nella Camera, di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, anche col sacrificio di qualche emendamento, e di qualche correzione di forma, di cui il disegno di legge avrebbe pure bisogno; tanto più non lo farò, inquantochè approvo in via generale il metodo seguito, di non affrontare una riforma *ab imis* dell'Istituto, ed approvo altresì gran parte delle dispo-

sizioni di diritto e di procedura che gioveranno a rendere più facile e più spedito il corso della giustizia amministrativa.

Se m'induco a fare qualche osservazione, non è tanto allo scopo, come fu detto ieri da qualche oratore, di esprimere qualche desiderio sulle riforme avvenire, quanto nel fine di manifestare il mio pensiero sopra alcuni punti dubbi del disegno di legge, per provocare dichiarazioni le quali possano poi servire per la più retta ed opportuna interpretazione, ed applicazione di questa legge.

Tralasciando le parti secondarie, le due questioni che hanno formato oggetto principale di discussione ieri, e circa le quali credo opportuno di aggiungere qualche parola, sono: la questione della ripartizione delle attribuzioni delle due sezioni, e la questione dell'eccezione di incompetenza della quarta e della quinta sezione del Consiglio di Stato. Quanto al primo punto è certo che il metodo prescelto può dare luogo a parecchie critiche; ma l'onorevole presidente del Consiglio in Senato, giova riconoscerlo, rispose opportunamente che era difficile sostituire un altro metodo contro il quale egualmente non si potessero muovere osservazioni. Forse il miglior sistema sarebbe stato quello di dividere in due la quarta sezione, ma di lasciare che i ricorsi fossero assegnati secondo l'ordine cronologico della presentazione.

Se con la ripartizione dei ricorsi per materia fra le due sezioni si è voluto ovviare all'inconveniente della discrepanza della giurisprudenza, è evidente che tale inconveniente si verificherà egualmente, sebbene forse in minor misura di quello che si sarebbe verificato nel caso che la materia fosse stata attribuita promiscuamente alla quarta e alla quinta sezione. Si verificherà egualmente per una considerazione importante accennata ieri; che cioè i ricorsi al Consiglio di Stato, i quali impugnano il provvedimento nel merito, spesso, anzi quasi sempre, lo attaccano anche per illegittimità.

È evidente che il ricorso che impugna il provvedimento tanto per illegittimità, o per eccesso di potere, quanto per altre considerazioni di merito, dovrà essere deciso dalla sezione quinta che deve giudicare del merito; ma è evidente pure che questa sezione dovrà giudicare preliminarmente tutte le questioni di legalità; ed allora nell'esame di queste questioni potrà trovarsi in divergenza con la quarta sezione che decide esclusivamente delle questioni di legalità.

Ad ogni modo, accettando la ripartizione come è stata proposta e pur rilevandone gli inconvenienti, occorre chiarire un punto, intorno a cui io non ho alcun dubbio, ma che è bene fin d'ora chiarire.

Determinata la competenza per legge, il ricorso della parte deve essere diretto alla sezione competente; ma poichè potrà avvenire che la parte sbagli nell'intestare il ricorso all'una piuttosto che all'altra sezione, io son certo che la giurisprudenza non attribuirà a tale errore alcun effetto per la decadenza, potendo il ricorso essere rifatto!

GRIPPO. Non c'è bisogno di rifarlo; lo rimanda al giudice competente.

POZZI DOMENICO, *relatore*. Precisamente.

DE NAVA. Tanto meglio; d'altronde ho voluto sollevare questa questione, perchè, da altri, privatamente, mi fu esposto il dubbio: ed a me è sembrato utile che parlassi per ben chiarire che un simile inconveniente non si potrà mai verificare.

Piuttosto debbo richiamare l'attenzione della Camera e del presidente del Consiglio circa un possibile inconveniente che potrà derivare dalla ripartizione accettata cioè a dire il maggior peso di lavoro che potrà incombere sulla quarta sezione rispetto a quello della quinta.

È evidente che se la proporzione tra le due materie fosse disuguale, l'inconveniente che vogliamo evitare del ritardo nelle decisioni non si eviterà; perchè, se i ricorsi per illegittimità rappresentassero una proporzione molto maggiore rispetto ai ricorsi di merito, potremmo andare incontro a questo sconcio: cioè a dire che la quarta sezione, che continuerà ad occuparsi di tutti i ricorsi per legalità, sarà molto affollata di lavoro ed avrà un arretrato, mentre resterà in pari la quinta sezione, a cui però non si potrà, stante il decreto della legge, affidare il lavoro che rimarrà dalla quarta sezione.

Nella relazione si dice che da un calcolo fatto si reputa che non ci sia una grande differenza. Sbaglierò; ma dalla pratica che ho mi sembra che i ricorsi per legalità siano molto più numerosi dei ricorsi per merito. È bensì vero che le nostre leggi tendono tutte di giorno in giorno ad accrescere il lavoro del Consiglio di Stato nella giurisdizione di merito, e nella stessa legge che ora discutiamo troviamo un ampliamento della giurisdizione di merito, circa la quale, anzi, ho notato con sorpresa che non vi è alcuna considerazione nella relazione parlamentare e nemmeno, a quanto mi ricordo, nella re-

lazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

Presentemente, infatti, nelle materie contemplate dalla legge del 1890 sulla giustizia amministrativa, per le quali si ricorre alla Giunta provinciale amministrativa con piena giurisdizione, anche di merito, e precisamente in tutti quei casi che sono contemplati dall'articolo 1 della legge del 1890, compete contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa il ricorso al Consiglio di Stato, ma si può ricorrere soltanto per ragioni di illegittimità. Nel disegno di legge che ora discutiamo, e precisamente al numero 21 che si aggiunge alla legge del 1890, è stabilito che i ricorsi al Consiglio di Stato, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa che decidono il merito, possono abbracciare anche il merito della controversia.

In verità, sebbene questa sia una maggior garanzia che si dà ai litiganti, io non vedo la ragione della estensione delle attribuzioni della quinta sezione del Consiglio di Stato; cioè a dire di attribuirle una competenza quasi di Corte di appello rispetto alle decisioni della Giunta provinciale amministrativa che abbiano deciso nel merito, moltiplicando così i giudizi. Comunque sia, è certo che con questa disposizione si allarga il numero dei ricorsi in merito che perverranno alla quinta sezione; malgrado ciò, la proporzione tra ricorsi per legittimità e ricorsi per merito, temo sarà sempre tale che la quarta sezione sarà affollata di lavoro rispetto alla quinta.

Quanto al metodo prescelto per far decidere in sezione plenaria le questioni controverse di diritto circa le quali ci sia stata divergenza tra quarta e quinta sezione, mi permetto di fare qualche osservazione.

Si è notato che il metodo adottato è analogo a quello della legge attuale, la quale stabilisce che quando la sezione quarta si trova diinnanzi ad una questione controversa possa rimetterne la decisione ad un'adunanza plenaria con nove votanti, con chesi modifica la composizione del collegio deliberante. Secondo il disegno di legge, per decidere i punti controversi, intorno ai quali siavi divergenza tra la quarta e la quinta sezione si riuniscono quattro consiglieri della quarta sezione e quattro della quinta, presieduti da un presidente, che secondo la relazione sarebbe il presidente della quarta o il presidente della quinta sezione, secondo la designazione fatta al principio dell'anno con decreto reale.

Ora, mi si permetta di notare che avverrà certo qualche volta che tra i quattro consiglieri dell'una sezione prescelti a comporre la sezione plenaria, e i quattro consiglieri dell'altra, vi sia qualcuno dei quattro appartenenti alla quarta o qualcuno dei quattro appartenenti alla quinta che non consenta nell'opinione che ha prevalso nella sezione cui appartiene; ma ciò costituirà un'eccezione.

Nella maggior parte dei casi invece che cosa accadrà? Naturalmente accadrà che i quattro consiglieri appartenenti alla quarta sezione cercheranno, nella sezione plenaria, di far prevalere il parere della quarta sezione, e i quattro consiglieri della quinta sezione cercheranno di far trionfare il pensiero della loro sezione. Evidentemente in questa riunione di otto il voto decisivo sarà quello di colui che sarà prescelto a presiedere.

Ciò posto, quando è stabilito che al principio dell'anno, con un decreto reale, sarà designato il presidente che dovrà presiedere l'adunanza plenaria, se fosse il presidente dell'una o dell'altra sezione, noi potremmo con grandissima probabilità prevedere che la giurisprudenza la quale prevarrà durante l'anno nella sezione plenaria, sarà quella prevalente nella sezione cui appartiene il presidente prescelto.

È chiaro pertanto che sarebbe preferibile di far presiedere l'adunanza plenaria in cui interverranno consiglieri della quarta e quinta sezione da un presidente estraneo, che potrebbe opportunamente essere il presidente capo del Consiglio di Stato.

E dico di più; nel modo come è scritta la legge, non avrei difficoltà di interpretarla anche nel senso da me indicato, poichè accenna al presidente ma non dice tassativamente che debba essere dell'una o dell'altra sezione; e l'interpretazione da me accennata sarebbe la più opportuna.

Una voce. È ragionevole.

DE NAVA. Vorrei sperare di avere una dichiarazione favorevole in questo senso; con che si assicurerebbe una miglior risoluzione delle questioni controverse di diritto.

Passo alla seconda questione che è molto grave, quella cioè della competenza che fu ieri ampiamente trattata dall'onorevole Grippo e dall'onorevole Pellicchi.

Mi è parso che ieri l'onorevole Pellicchi abbia criticato la giurisprudenza la quale ha ammesso il ricorso per Cassazione contro le sentenze della quarta sezione; ed abbia altresì sostenuto che forse sarebbe più op-

portuno conservare il sistema attuale, per il quale si può elevare preventivamente l'eccezione d'incompetenza, rimandando gli atti alla Cassazione, anzichè sottoporre le decisioni della quarta sezione, supremo magistrato, alla norma costante dell'annullamento; con che si menoma quel prestigio che deve avere un supremo collegio amministrativo.

L'onorevole Grippo riprendendo anche lui questo tema, accennò alla preparazione della legge del 1889, ricordando che, nel pensiero dei compilatori di quella legge, non vi era la facoltà del ricorso in Cassazione contro le decisioni della quarta sezione. Ora sia lecito a me di fare due osservazioni.

In primo luogo si può ammettere quanto dice l'onorevole Pellicchi; cioè che sarebbe stato più opportuno di fondare un sistema per il quale la IV sezione non fosse soggetta all'annullamento della sentenza da parte di altro giudice. Ma dal momento che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha finito coll'ammettere costantemente il ricorso per annullamento, è evidente che non si può conservare più la facoltà, di elevare preliminarmente l'eccezione di incompetenza, coll'immediato rinvio degli atti alla Cassazione, perchè ciò non giova al prestigio della quarta sezione, in quanto che ugualmente i ricorsi contro le sentenze sono ammessi, ed invece resta l'inconveniente, noto a tutti, vale a dire che l'eccezione costituisce spesso un espediente dilatorio.

Quindi se veramente la legge si fosse interpretata nel senso che contro le sentenze della quarta sezione non fosse ammissibile il ricorso per Cassazione, si poteva discutere dell'opportunità di conservare il sistema attuale: ma non mi pare opportuno conservarlo oggi, dopo la giurisprudenza che consente il ricorso.

Ma, come è, si osserva, che fu ammesso il ricorso per Cassazione contro le sentenze della quarta sezione?

Gli onorevoli Pellicchi e Grippo hanno accennato alle fonti della legge del 1889; ma pur volendo riconoscere esatte le loro induzioni, e pur volendo prescindere da ogni altra considerazione di diritto, conviene considerare che furono i compilatori della legge a dare pretesto, anzi fondamento, all'interpretazione data dalla Cassazione, poichè inserirono la disposizione testuale, nella quale dissero che nulla era innovato alla legge del 1877 sui conflitti di attribuzione.

PELLECCCHI. Sono disposizioni speciali.

DE NAVA. Ad ogni modo è inutile qui fare una discussione teorica di fronte al fatto, oramai incontrovertibile, che contro le sentenze della quarta sezione è stato ammesso il ricorso in Cassazione; d'onde la necessità di togliere l'inconveniente dell'eccezione dilatoria d'incompetenza.

Ma posto ciò, osservo che, volendo eliminare la facoltà di elevare a scopo dilatorio l'eccezione d'incompetenza, conservando solo il ricorso, il metodo più semplice mi pare sarebbe stato questo: di lasciare alle due sezioni la facoltà di decidere della competenza, null'altro modificando alle leggi vigenti.

Invece nell'articolo 6 del disegno, mentre si richiama la legge del 1877 per consacrare il diritto di ricorrere in Cassazione, si modifica la formula della legge suddetta. Perchè ciò si è fatto? La nuova formula dice che il ricorso si può produrre soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. Forse per spiegarla conviene ricordare in primo luogo che, secondo la legge del 1877, si può ricorrere alla Cassazione contro le decisioni delle giurisdizioni speciali per incompetenza o eccesso di potere, ma che, secondo gli insegnamenti della Corte di cassazione, l'eccesso di potere ha un particolare significato.

La giurisprudenza della Cassazione è stata assolutamente costante e conforme nell'affermare che l'eccesso di potere, di cui si parla nella legge del 1877, non sia l'arbitrio o l'eccesso di potere per violazione di legge, ma invece sia soltanto l'eccesso di potere per mancanza di giurisdizione, ossia eccesso di potere equivalente alla incompetenza.

Or dunque se si vuole assegnare uno scopo alla modificazione introdotta dal Governo nell'articolo che consacra il ricorso alla Cassazione, forse si può trovare in ciò, facendo anche capo ad un periodo che si legge nella relazione ministeriale; cioè che il Governo intenda legalizzare con una disposizione speciale la giurisprudenza adottata dalla Cassazione, vale a dire che l'eccesso di potere di cui si parla nella legge del '77, non sia altro che una forma d'incompetenza.

Ma se questo è il significato ed il fine cui si tendeva (e mi pare che dalle parole della relazione ministeriale si debba desumere che questo fosse il fine), non mi pare sia stato raggiunto in causa dell'imperfetta formula usata; imperfetta formula su cui è bene richiamare l'attenzione, per vedersi se

per caso non possa indurre a conseguenze diverse da quelle che sono nelle nostre intenzioni.

Comincio dal notare che il mutare le formule consuete, adottate da leggi organiche quando non ce n'è bisogno assoluto, è cosa non consigliabile.

Qual bisogno vi era, e vi è, di confermare una giurisprudenza già ammessa? Ma ad ogni modo, noi osserviamo che la formula è stata cambiata in uno degli articoli, cioè nel 41, mentre nell'altro articolo 19, che si riferisce alle Giunte provinciali amministrative, è stata invece conservata col richiamo puro e semplice della legge del 1877.

Quale conseguenza ricavar da ciò?

Si è detto, mi pare, che poichè in sostanza non si intende innovare la legge del 1877, nulla importa l'antinomia degli articoli 41 e 19.

Ma se così fosse, è chiaro che la modificazione non si doveva fare; ed in ogni caso non si doveva usare una frase nuova, che non è più quella di incompetenza dell'autorità amministrativa, ma è invece l'altra, alquanto dubbia, di difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato; frase nuova che può sollevare qualche dubbio.

Il dubbio che potrebbe sorgere di fronte alla novella formula, è questo: se la Corte di cassazione possa anche decidere dei ricorsi per difetto di giurisdizione delle due sezioni del Consiglio di Stato, rispetto alle altre giurisdizioni speciali o alla stessa autorità amministrativa. Ecco il dubbio, intorno al quale io richiamo l'attenzione della Camera.

Io non ho bisogno di far presente nè all'onorevole presidente del Consiglio, maestro in questa materia, nè all'onorevole relatore Pozzi, che la nostra dottrina e tutta la nostra giurisprudenza sono costanti nella opinione che la Corte di cassazione, secondo la legge del 1877 nei conflitti di attribuzione, regola la competenza tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria, cioè a dire i rapporti fra questi due alti poteri dello Stato, al fine di conservare intatta la competenza della autorità giudiziaria ordinaria, ma non è competente invece a decidere le controversie di competenza nell'ambito della stessa amministrazione, cioè a dire quelle che possono sorgere tra le diverse giurisdizioni speciali, e quelle che possono sorgere fra l'amministrazione attiva e la quarta sezione del Consiglio di Stato; controversie le quali, essendo, non di giurisdizione vera ma di competenza nell'ambito

della stessa amministrazione, possono e debbono essere decise soltanto dall'autorità contenziosa amministrativa.

Ora è opportuno dichiarare se con la novella formula siasi inteso apportare una innovazione radicale in queste altissime e delicate funzioni.

Il dubbio può sorgere non solo per aver cambiato la formula, ma anche per aver sostituito le parole « difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato » alle parole, che erano prima usate nella legge, di « incompetenza dell'autorità amministrativa ».

Nelle parole « autorità amministrativa » si comprendeva tanto l'amministrazione attiva, quanto l'amministrazione contenziosa; invece, avendo sostituito le parole « del Consiglio di Stato », si potrebbe supporre che si volesse parlare di giurisdizione del Consiglio di Stato rispetto alle altre giurisdizioni o alla amministrazione attiva. Questo è il dubbio che credo di aver esposto con molta chiarezza, e che chiedo sia tolto, perchè, ripeto, più che gli inconvenienti pratici, sarebbero rilevanti le antinomie che si creerebbero nella nostra legislazione con l'ammettere che la Corte di cassazione debba dirimere questi conflitti i quali, nei paesi dove ci sono i tribunali dei conflitti, sono invece composti da un tribunale speciale, di cui non fan parte solo i magistrati.

D'altronde una riforma così ardita non mi pare che la si possa nascondere sotto una formula vaga ed ambigua; ed avrebbe bisogno di bene altre spiegazioni, e di una più ponderata preparazione legislativa.

Dopo queste brevi considerazioni, aggiungerò poche parole circa un'altra questione rilevata in questa discussione, cioè a dire la questione della esecuzione dei giudicati del contenzioso amministrativo. Posso convenire nel parere di alcuni che sarebbe opportuno di fare qualche ritocco alla legislazione per rendere più efficace l'esecuzione di tali giudicati, sebbene i rimedi non sieno facili.

Coloro però che hanno invocato questi rimedi, hanno esagerato, a mio credere, nel segnalare le deficienze della legislazione presente. Io non vorrei che da queste manifestazioni si possa da alcuno desumere che veramente non vi siano presentemente sanzioni per la esecuzione dei giudicati amministrativi. Invece è chiaro che, per l'esecuzione di tali decisioni amministrative si può ricorrere, in via indiretta, anche alla autorità giudiziaria.

Una azione di danni contro l'ente responsabile per la mancata esecuzione dei giudicati amministrativi non solo è ammissibile, ma che io sappia è sempre stata ammessa dalla nostra giurisprudenza. Quindi si può invocare un migliore coordinamento di queste disposizioni, si può invocare una nuova legge, che disciplini la responsabilità dei funzionari; ma non esageriamo osservando che secondo le leggi vigenti non vi sia alcuna efficace sanzione.

Dopo ciò io aspetterò risposta alle osservazioni fatte; ma mi affretto a dichiarare che sarò felice di dare il voto a questo disegno di legge che assicurerà un migliore andamento degli istituti della giustizia amministrativa che sono la garanzia dei diritti pubblici, e del buon andamento e delle buone norme della nostra vita amministrativa. (*Bene! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

(*Non è presente*).

Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La difesa di questo disegno di legge è resa estremamente facile dal fatto che nessuno ne ha combattuto i principi fondamentali, nè le parti sostanziali, e che gli avversari, come l'onorevole Grippo, si limitarono a fare osservazioni, e ad accennare a preferenze che avrebbero avuto per qualche diversa disposizione, senza però presentare emendamenti.

Tuttavia le questioni sollevate sono di tanta gravità, e, diciamo pure, di tanta sottigliezza, che richiedono da parte di chi ha avuto l'onore di proporre questo disegno di legge una risposta il più che sia possibile precisa.

Il punto che ha dato luogo alle maggiori osservazioni, specialmente da parte degli onorevoli Riccio, Grippo e De Nava, è la ripartizione della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato in due sezioni. Il disegno di legge istituisce, in luogo di una sola, due sezioni che prenderanno il nome di quarta e di quinta, ed attribuisce alla quarta giurisdizione per tutti i ricorsi contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, ed alla quinta competenza per tutti i ricorsi nei quali si entra nel merito della controversia; beninteso, come fu detto da molti oratori e come non può essere messo in dubbio, che la quinta sezione che

giudica del merito, giudica anche di quei ricorsi nei quali, oltre a questione di merito, si faccia questione di legittimità.

Anche nell'altro ramo del Parlamento questo è stato il punto più controverso; quattro oratori molto valenti, e molto versati in questa materia, fecero le loro controproposte; ma, caso singolare, tutti e quattro assolutamente diverse l'una dall'altra, il che dimostra la grande difficoltà della netta separazione di queste giurisdizioni.

Certo è che una sezione sola è nell'impossibilità di esaurire la grande mole di lavoro, che va continuamente crescendo, onde appare necessario istituirne due.

Attribuire a queste due sezioni la stessa competenza, in modo che i ricorsi fossero destinati all'una od all'altra, secondo l'ordine cronologico di presentazione, avrebbe avuto due gravi inconvenienti. Il primo, meno importante, ma non trascurabile, si è che sarebbe dipeso per lo più (poichè la sola cronologia non basta) dal presidente di queste due sezioni il mandare gli affari all'una piuttosto che all'altra. Ora in materia così delicata, come in questa dei ricorsi amministrativi, che molte volte si collegano alle lotte locali o che hanno un lato politico, ritengo che il giudice debba essere organicamente stabilito, cosicchè il ricorso vada a quel giudice che è il solo che può giudicarne, e non sia in facoltà di alcuno di scegliere volta per volta il giudice, mano mano che giunga un ricorso. Ma questa è una considerazione di secondaria importanza.

Più importante è l'altra considerazione, quella cioè del pericolo di avere giudicati contraddittori. Ora è stato detto da parecchi oratori che i giudicati contraddittori si hanno anche davanti ai tribunali ordinari, quando una medesima questione vien decisa da due sezioni diverse. Ma io, in primo luogo, ritengo che, se si potesse evitare anche nei tribunali ordinari questo pericolo, sarebbe bene farlo. Inoltre la contraddizione nelle questioni di diritto privato nuoce per lo più al caso solo contemplato dalla sentenza: ma in materia di diritto pubblico la contraddizione può generare una confusione gravissima in tutte le amministrazioni.

Supponiamo, per esempio, che una delle sezioni dichiarò che in una data epoca le elezioni amministrative si debbano fare con la lista vecchia, e l'altra sezione dichiarò che si debbano fare con la lista nuova; la amministrazione non sa più quale regola debba seguire. In materia, dunque, di di-

ritto pubblico l'uniformità di giurisprudenza è essenzialissima.

L'onorevole De Nava ha detto che qualche contraddizione potremo averla egualmente, perchè la quinta sezione, oltre di giudicare del merito, giudica anche della legittimità, e cioè di materia che forma competenza dell'altra sezione.

Io questo lo ammetto: ma certamente non avremo contraddizioni in tutti i casi in cui si giudica del merito, perchè una sola sezione è chiamata a pronunziarsi su di esso.

Nei casi di legittimità potremo averne, è vero, ma vi sarà sempre minore probabilità di contraddizione di quella che non si avrebbe con l'altro sistema.

Gli onorevoli Riccio e Grippo sostennero che sarebbe stato miglior sistema l'istituire un grande tribunale supremo amministrativo, e parlarono anche della necessità di un tribunale dei conflitti.

Io, in verità, non sono molto fautore di queste grandi istituzioni, nè reputo molto opportuno il moltiplicare soverchiamente gli enti.

Ma la risposta più efficace l'ha data anche l'onorevole Grippo, quando ha ammesso che, se si viene, in questa materia che tocca tanti e così delicati interessi, a delle grandi riforme, la probabilità di vederla condotta in porto è molto minore; per lo meno è certo che occorrerà un tempo abbastanza lungo, prima che vi si riesca.

E qui noi siamo di fronte ad una estrema urgenza, alla necessità assoluta cioè di provvedere immediatamente al normale funzionamento della giustizia amministrativa; che non può procedere così com'è ora ordinata, e come risulta dalle statistiche, che l'egregio relatore ha unito alla sua relazione.

Come questione di indirizzo generale, è stata pure fatta un'altra obiezione, principalmente dagli onorevoli Riccio e Grippo.

Essi avrebbero voluto che si sopprimesse il ricorso straordinario al Re, dicendo: una volta che è istituita una giurisdizione contenziosa, non ha più ragion di essere questo rimedio straordinario, che era contemplato nella legge originaria del Consiglio di Stato.

Ora io credo che l'istituzione della giustizia amministrativa renda meno frequenti i casi in cui appaia opportuno ricorrere al rimedio straordinario del ricorso al Re. Ma, in pratica, si constata che molte volte gli interessati preferiscono questa forma di ricorso, poichè essa ha il grande vantaggio della semplicità e di non costar nulla, oltre

quello di non andar incontro ad una giurisdizione così rigidamente stabilita, come quella di una sezione contenziosa. In materia di ricorso al Re v'è dippiù una certa larghezza di ammissibilità; ed infatti praticamente si osserva, che in molti casi in base ad esso ed in seguito al parere del Consiglio di Stato (parere che è sempre seguito dall'amministrazione, meno casi eccezionalissimi) si ottiene di rimediare a provvedimenti amministrativi errati, contro i quali non si sarebbe potuto probabilmente ricorrere alla quarta sezione.

La facoltà di proporre questo rimedio straordinario è molto più ampia, nè trova ostacolo in una strettissima interpretazione di competenza, come si verifica, invece, quando si tratta di giurisdizione contenziosa.

D'altronde, siccome questa forma di ricorso, quando è consentito dalla legge, è facoltativa, e non esclude il diritto di ricorso in sede contenziosa, io non vedrei perchè si dovesse togliere agli interessati questo rimedio, il quale, mentre non può essere che vantaggioso a loro, non può nuocere a nessuno, e tanto meno alla pubblica amministrazione.

E vengo ora alle questioni speciali che sono state sollevate dai diversi oratori.

L'onorevole Pellicchi, che ringrazio per l'appoggio così aperto che ha dato al disegno di legge, pone questa questione: e cioè, se l'incompetenza per materia, a termini degli articoli 40 e 41 della legge del 1889, concerni soltanto i conflitti tra autorità giudiziaria e contenzioso amministrativo, oppure se comprenda anche gli atti di semplice amministrazione. È questa una delle questioni più sottili, che da un altro punto di vista, e più esplicitamente ha svolto testè l'onorevole De Nava.

L'articolo 41 stabilisce che le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono essere impugnate con ricorso per Cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. Ora l'onorevole De Nava dice: io ritengo che questa disposizione debba intendersi in senso ristretto, e cioè, che la Corte di cassazione abbia giurisdizione per decidere unicamente le controversie di competenza fra il contenzioso amministrativo, chiamiamolo così (quarta e quinta sezione) e l'autorità giudiziaria. Egli ritiene quindi che questa formula, come la stessa formula della legge del 1877, comprenda questo caso soltanto, e che la Cas-

sazione sia chiamata al solo scopo di difendere la competenza dell'autorità giudiziaria, ed impedire che la sezione quarta (è quanto prima la quarta e la quinta) possa invaderla.

Io, francamente, credo che questa interpretazione sia soverchiamente ristretta. Io credo che se il Consiglio di Stato, per citare un solo esempio, pronunziasse in materia di competenza della Corte dei conti...

Voci. È caso di incompetenza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* È appunto questo. Ma poichè l'onorevole De Nava escludeva in modo assoluto...

DE NAVA. La Cassazione l'ha sempre escluso. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Io dico la mia opinione. Io non sono consigliere di Cassazione, ma credo che la formula « tale ricorso è tuttavia proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato », comprenda anche il caso in cui il Consiglio di Stato, uscendo dalla sua competenza, invada, non la competenza dell'autorità giudiziaria, ma, per esempio, quella della Corte dei conti. Questa è la mia opinione. (*Approvazioni*).

GRIPPO. Ed è anche la mia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ho piacere di sentire che anche l'onorevole Grippo è della mia opinione.

DE NAVA. Ma bisogna dirlo.

GRIPPO. Non c'è bisogno di dirlo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Lo credo. È una cosa indispensabile. Perchè se domani la Corte dei conti dichiara che un contabile dello Stato debba una data somma, ed il Consiglio di Stato dichiara invece che non la debba, non vi deve essere qualcuno, il quale dica quale dei due è il tribunale competente a giudicarlo? Mi pare evidente, perchè altrimenti nella nostra legislazione vi sarebbe una lacuna enorme. (*Approvazioni — Commenti — Conversazioni*).

Una voce. Il tribunale dei conflitti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ora poichè il tribunale dei conflitti non v'è, e non abbiamo alcuna intenzione di istituirlo, e dall'altro canto v'è la Cassazione, che dalle nostre leggi è posta là per tenere i vari poteri nei limiti della loro giurisdizione, non vedo perchè non si debba interpretare una disposizione di legge nel senso, che la Corte di

cassazione abbia l'attribuzione di mantenere le varie giurisdizioni speciali nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze.

E passo ad un'altra questione. L'onorevole Pellicchi ha espresso il timore che il fatto di avere tolto il ricorso preventivo, e conservato invece il diritto di ricorrere alla Cassazione, per incompetenza ed eccesso di potere contro le decisioni della quarta e quinta sezione, diminuisca la dignità di questo Consesso. Ma a siffatta osservazione ha risposto testè l'onorevole De Nava, dichiarando che siccome qui non si fa che togliere di mezzo quelle eccezioni di incompetenza che non avevano se non uno scopo puramente dilatorio, non si diminuisce per nulla l'autorità del contenzioso del Consiglio di Stato, quale è stabilita dalla legge attualmente in vigore.

L'onorevole Riccio espresse il timore che, creando una sezione la quale sia competente esclusivamente per le questioni di legittimità, si venga ad irrigidire soverchiamente la giurisprudenza, ed a non consentire certe decisioni, che in via di larga interpretazione di diritto qualche volta avevano preso la forma di giudizi di equità, e costituivano, secondo lui, un progresso della nostra legislazione.

Io in verità il progresso della legislazione preferisco di vederlo sotto forma di modificazioni alle leggi; il favorire molto la tendenza ad invadere man mano e per via di interpretazione, dei poteri, che il legislatore non ha dato, io non credo che costituisca un progresso. Ritengo invece che sia molto meglio, dove si veda la opportunità di estendere la giustizia contenziosa, di dare ai cittadini dei maggiori rimedi e di darli sotto forma di modificazioni alle leggi. Ad ogni modo non credo che una sezione, la quale giudichi sulla legittimità possa produrre questo effetto.

Quando non è contestata se non la legittimità, la legalità di un provvedimento, e l'interessato non impugna il merito, non è possibile che il Consiglio di Stato venga ad invadere le questioni di merito, e a deciderle, dovendo necessariamente mantenersi entro il limite della questione ad esso sottoposta.

L'onorevole Riccio ha trovato eccessivo il potere che è dato al Governo dall'ultima disposizione della legge, di coordinare cioè le disposizioni legislative. Io credo che ciò sia una necessità assoluta: la materia di cui discutiamo ha rapporto ad un numero così stragrande di leggi speciali, che se noi

dovessimo venire qui davanti al Parlamento con un progetto di legge, unicamente per correggere le parole (perchè molte volte si tratta di sostituire nella legge le parole sezione quinta a quelle di sezione quarta), evidentemente noi obbligheremmo il Parlamento stesso ad un lavoro completamente d'ordine, il quale non può esservi difficoltà alcuna che sia delegato al potere esecutivo. La disposizione è così tassativa che non dà facoltà al Governo di modificare nulla della sostanza di questa legge: prescrive unicamente la pubblicazione di un testo unico, come si è fatto in sostanza in tutti i casi di riforme per materia molto vasta.

L'onorevole Grippo ha parlato della necessità, secondo lui, di dare maggiori garanzie di indipendenza ai giudici della quarta e quinta sezione. Io credo che non vi sia uno solo in Italia, fra gli uomini che si occupano di questa materia, il quale possa avere qualche sospetto che i consiglieri della quarta sezione, e da ora in poi della quarta e della quinta, non godano della massima indipendenza: la legge sul Consiglio di Stato assicura ai suoi componenti tale inamovibilità, che dal giorno in cui esso è stato fondato ad oggi non uno di loro è stato tolto dal suo posto. Quando dunque per mezzo secolo circa non si è rimosso alcuno appartenente ad un dato corpo, nessuno può dubitare che l'indipendenza di esso non sia completamente assicurata.

Egli vorrebbe poi che le destinazioni dei consiglieri alla quarta e alla quinta sezione, anzichè farsi per decreto reale (il che si verifica sempre sulla proposta del presidente del Consiglio), si facessero per elezione tra i colleghi.

Ma io osservo che in un ambito così ristretto un provvedimento simile importerebbe permettere, che ognuno, mediante la compiacenza reciproca dei colleghi, si collocasse là dove gli farebbe più comodo, per il suo interesse particolare, mentre io credo che sia molto più conveniente il metodo della scelta fatta secondo le speciali competenze di coloro, che sono chiamati a compiere una funzione così alta.

Vorrebbe poi l'onorevole Grippo che si riducessero a cinque i votanti in queste sezioni; il che, me lo consenta, contraddice a quanto egli ha detto nella prima parte del suo discorso, là ove egli affermava di volere una sezione sola; mentre una sezione sola con cinque votanti non potrebbe certamente fare quel lavoro pel quale attual-

mente si ritengono necessari nove membri...
(Interruzioni del deputato Grippo).

Se i votanti dovessero essere cinque, si ritornerebbe allora ad avere un certo numero di consiglieri vaganti, che sarebbero chiamati a decidere di volta in volta, secondo l'opportunità del momento. Io non credo che sia opportuno di consentire che si possano cambiare i giudici secondo le cause: ritengo che sia garanzia di indipendenza, e garanzia generale per tutti, che il giudice sia organicamente stabilito, anziché scelto caso per caso.

Un'altra questione speciale ha sollevato l'onorevole Grippo. Secondo lui le inibitorie non dovrebbero essere discusse pubblicamente, ma in Camera di consiglio; e ciò con disposizione da inserirsi nel regolamento. Io non voglio pregiudicare in modo assoluto questa questione, ma la mia opinione è che col regolamento non si possa ciò stabilire, perchè altrimenti si verrebbe a togliere la garanzia di una discussione pubblica che la legge ammette, e che il regolamento non potrebbe restringere.

Certo se nel prosieguo dei lavori della quarta e quinta sezione si dovesse constatare che esse fossero soverchiamente affaticate di lavoro, e si riconoscesse che le questioni inibitorie potessero, senza gravi inconvenienti, essere discusse in Camera di consiglio, non si mancherebbe di promuovere i necessari provvedimenti; ma per ora aspettiamo di vedere come funzioneranno in pratica le due sezioni stesse.

L'onorevole De Nava ha pure sollevato altre questioni speciali. Egli ha chiesto, per esempio, se sbagliando un ricorrente nel rivolgere il suo reclamo alla quarta anzichè alla quinta sezione, o viceversa, si debba ritenere essersi verificato così la decadenza del reclamo stesso. Io su ciò convengo perfettamente con lui nel senso che non sarebbe questo un caso di decadenza, perchè il ricorso verrebbe in ogni modo ad essere sempre presentato al Consiglio di Stato, che è l'autorità competente.

L'onorevole De Nava teme poi che le ripartizioni delle attribuzioni tra le due sezioni porti un maggiore aggravio di lavoro alla quarta, che deve giudicare della legittimità dei ricorsi, in confronto della quinta che deve giudicare sul merito.

Veramente dallo studio fatto da me eseguire prima che fosse presentato al Parlamento il presente disegno di legge, si dovrebbe concludere che la mole del lavoro non potrà essere molto diversa dall'una

all'altra sezione: anzi, se io ho un timore, è proprio quello che in prosieguo non venga ad essere soverchiamente aggravata invece la quinta sezione, perchè le varie leggi che si vanno via via approvando, continuano ad aumentare i casi, nei quali è ammesso il ricorso in merito al Consiglio di Stato, e per i quali sarebbe appunto competente la quinta sezione.

Cito un esempio: la legge sull'ordinamento delle ferrovie che ammette il personale ferroviario, nei casi indicati nella legge stessa, a ricorrere al Consiglio di Stato. Si tratta di un numerosissimo esercito, che potrà dar luogo ad una serie non indifferente di ricorsi.

Ad ogni modo, se l'esperienza farà riconoscere a suo tempo esservi una disuguaglianza grave fra una sezione e l'altra, si potrà allora a ciò ovviare con uno di quei piccoli disegni di legge che correggono, via via, la nostra legislazione.

L'onorevole De Nava osserva, in fine, che le sezioni unite (cioè quella sezione speciale di quattro consiglieri della quarta e di quattro della quinta con un presidente a capo) dovrebbero avere a capo il presidente supremo del Consiglio, non uno dei due presidenti di sezione. Il disposto della legge ha per iscopo d'avere sempre uno dei due presidenti, perchè infatti si parla in esso di uno di coloro che organicamente hanno giurisdizione, e questa non è data se non ai due presidenti ed ai consiglieri addetti alla quarta ed alla quinta sezione. Il presidente capo non credo che potrebbe intervenire così frequentemente, come sarebbe richiesto.

Ritengo quindi che sia miglior sistema far presiedere l'adunanza plenaria delle due sezioni contenziose da uno dei presidenti che ne hanno giurisdizione.

Ad ogni modo è una questione questa, come ha riconosciuto l'onorevole De Nava, che non ha grande importanza. Lo scopo della riunione plenaria è di dirimere i possibili conflitti d'interpretazione di legge tra una sezione e l'altra, e tale scopo si raggiunge assai meglio lasciando che ne giudichino solamente coloro che prendono parte o all'una o all'altra delle due sezioni stesse.

Finalmente è stata sollevata dall'onorevole Pascale la questione, circa la esecuzione delle decisioni della quarta sezione. Come egli ha osservato, e come osservò anche l'onorevole De Nava, è questa una questione più di forma che di sostanza, perchè in realtà io non rammento che vi sia mai stata una decisione della quarta sezione non eseguita,

ed in proposito ricordo che nell'altro ramo del Parlamento un oratore competentissimo in questa materia, trattenendosi su questa questione, mentre riconosceva che il Ministero attuale non aveva mai mancato di eseguire le decisioni della quarta sezione, non potè menzionare, riandando nel passato, se non il caso di un notaio che, essendo stato rimosso per decisione della quarta sezione, aveva continuato tuttavia a redigere degli atti.

Io suppongo che si sia trattato di una semplice dimenticanza; ma ad ogni modo come si dovrebbe provvedere? Non c'è che il rimedio ammesso dalla nostra legislazione, e cioè il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria contro l'amministrazione che non eseguisce la sentenza. Altrimenti se noi volessimo avere l'esecuzione, per esempio, di un decreto il quale rimuovesse quel notaio, bisognerebbe istituire un altro Ministero di grazia e giustizia, con l'incarico di eseguire le decisioni contenziose, e correremmo rischio così di cadere addirittura nel grottesco. Evidentemente qui è questione soltanto di responsabilità ministeriale, come disse egregiamente l'onorevole Grippo, e ripeté l'onorevole De Nava.

Certamente il ministro, che non eseguisce una decisione del Consiglio di Stato, manca al suo dovere e deve risponderne al Parlamento: non v'è altro rimedio, e credo che questo sia abbastanza efficace.

Vengo ora ai due ordini del giorno, che sono stati proposti. Uno è dell'onorevole Riccio così concepito:

« La Camera, esprimendo la fiducia che il Governo, nella scelta dei consiglieri di Stato, terrà conto dei lunghi servizi resi dai referendari e dell'ottima prova che hanno fatta, passa alla discussione degli articoli ».

Io divido con l'onorevole Riccio l'alta stima per questi funzionari, ed egli sa che quando l'occasione si è presentata l'ho dimostrato col fatto; però lo pregherei di non insistere che sia messo ai voti un ordine del giorno in questi termini concepito, perchè crederei pericoloso che il Parlamento fosse chiamato a designare al Governo i funzionari che esso deve scegliere.

La scelta di questi funzionari spetta al Governo esclusivamente, ed è sotto la sua responsabilità, ed entro i limiti segnati dalle leggi, che viene fatta. Se stabilissimo questo precedente, evidentemente domani con altri ordini del giorno, lo stesso principio potrebbe essere invocato pei professori, pei magistrati, e finiremmo così col far fare le

nomine dal Parlamento, anzichè dal Governo.

Pregherei quindi l'onorevole Riccio (anche in considerazione che accetto il suo ordine del giorno come raccomandazione), di non insistere, perchè il Parlamento si pronunci su di esso.

L'onorevole Pascale propone poi un ordine del giorno in questi termini:

« La Camera riconosce che non sia necessaria alcuna speciale disposizione di legge che sanzioni l'obbligatoria esecuzione giuridica delle decisioni della quarta e quinta sezione del Consiglio di Stato e passa alla discussione degli articoli ».

Io lo ringrazio, perchè esso concorda pienamente con le mie opinioni, ritenendo che non sia necessaria, direi quasi neppure possibile, alcuna speciale disposizione di legge per disciplinare il modo di esecuzione delle decisioni delle sezioni quarta e quinta del Consiglio di Stato. Ma lo pregherei di non insistere nella votazione di un ordine del giorno, che non direbbe altro se non che non è necessario di fare una cosa, quando non la facciamo. (*Si ride*).

Credo quindi che l'ordine del giorno, pur rappresentando un ordine di idee perfettamente giuste, non debba votarsi, perchè la Camera non avrebbe innanzi a sè alcuna proposta concreta.

Mi sembra così di aver risposto, un po' sommariamente, a tutte le osservazioni fatte dai diversi oratori, che ringrazio nuovamente, in quanto che nessuno di loro ha combattuto nè il principio della legge, nè il modo col quale si intende applicarla.

Prego la Camera di voler dare il più sollecitamente possibile il suo voto a questa legge, che rappresenta una vera necessità, allo scopo di far sì che la giustizia amministrativa giunga in Italia a quella altezza che tutti desideriamo. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, riserbata la facoltà di parlare al relatore, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Arlotta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARLOTTA. A nome della Commissione generale del bilancio mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti a favore dei militari del Corpo reale equipaggi.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Di Sant'Onofrio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI SANT'ONOFRIO. A nome dell'onorevole Aguglia mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Costruzione di fabbricati carcerari.

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, relatore. Dopo il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, la Commissione, ed io in nome della Commissione, abbiamo assai poco da aggiungere per raccomandare ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

Intanto notiamo che nel disegno di legge si contengono molte importantissime disposizioni, sulle quali nessuna osservazione, nessuna contraddizione venne fatta nella seduta di ieri, nè in quella d'oggi.

Nel disegno di legge si stabilisce la facoltà alle sezioni del Consiglio di Stato di decidere sulla questione delle rispettive competenze, e questa è disposizione di importanza grandissima, la quale nel parere della Commissione, riconducendo il giudice ad essere giudice anzitutto della propria competenza, per un lato torna all'antico, e per l'altro segna un vero progresso.

Il disegno di legge introduce nel procedimento davanti la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato vari istituti che erano in precedenza mancanti nelle norme di procedura davanti la sezione quarta: l'istituto cioè della perenzione d'istanza, l'istituto del ricorso incidentale. Venne poi deferita alla Camera di consiglio la decisione di alcune delle materie speciali, quelle cioè per la spedalità o per gli inabili al lavoro, che reclamano una decisione più spiccata e che normalmente sono uniformemente impostate e trattate.

Già il presidente del Consiglio ha osservato come non altrettanto opportuno paresse il deferire alla Camera di consiglio le decisioni sulle domande di inhibitoria o di sospensione, come avrebbe desiderato il collega Grippo, poichè la materia della sospensione in pendenza del ricorso della

forza esecutiva del provvedimento impugnato; che, per l'articolo 33 della legge 2 giugno 1889, il Consiglio di Stato può fare, quando concorrano gravi motivi, è una materia di così alta importanza, nella quale non pare affatto opportuno privare le parti del beneficio della discussione.

Alle osservazioni del collega Pellicchi, ha già risposto il presidente del Consiglio, avvertendo che la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle questioni di competenza, già preventivamente decise dalle Sezioni del Consiglio di Stato, non diminuisce affatto l'autorità delle Sezioni stesse. Ma io aggiungo, in nome della Commissione, che invece la facoltà deferita alle Sezioni di decidere esse le questioni della propria competenza, toglie alle medesime la condizione odierna, veramente poco conforme alla dignità di quel magistrato, di doversi cioè fermare, anche all'effetto limitato di sospendere il giudizio, davanti a qualsivoglia eccezione, per quanto apparentemente priva di ogni serietà, senza poterlo rilevare, senza poter rilevare nemmeno la malizia di chi la propone, e pur sempre con l'effetto per il momento di impedire che la Sezione abbia a rendere il suo giudizio, evidentemente esautorandola.

La Commissione conviene poi perfettamente con il presidente del Consiglio sul punto della non ammissibilità dell'augurio fatto dal collega Riccio, dell'augurio cioè, che la giurisprudenza delle Sezioni del Consiglio di Stato valga, a pretesto di interpretazione, a modificare le leggi votate dal Parlamento. La Commissione ricorda il precetto antico che diceva *optima* quella legge che non lasciava l'arbitrio al giudice, e diceva *optimus* il giudice che non lasciava l'arbitrio a se stesso. D'onde deriva che la conseguenza alla quale è arrivato il presidente del Consiglio, sulla assoluta inopportunità che la giurisprudenza valga a modificare la legge, è perfettamente trovata giusta dalla Commissione, la quale non crede, che l'istituto dell'editto pretorio, il *ius honorarium* introdotto dal pretore romano che temperava e modificava il diritto scritto, non sia più, nel nostro sistema costituzionale, nè da augurarsi nè da ammettersi. Le leggi deve farle e modificarle solamente il potere legislativo.

Non crede la Commissione che sia affatto pericoloso il coordinare le disposizioni modificate dalla legge odierna con le altre disposizioni di leggi affini. Crede anzi che la necessità assoluta di questo coordina-

mento si imponga a chiunque, e che, ai termini dell'articolo 16 del disegno, il quale stabilisce tassativamente e chiaramente i limiti di questa delegazione, di questa facoltà di coordinamento, valga ad escludere qualsivoglia sospetto di abdicazione e di delegazione di poteri, onde al potere esecutivo sia data una facoltà, non conforme e non contenuta nei limiti della sua potestà.

L'onorevole Grippo, che ha sostenuto l'opportunità di limitare a cinque il numero dei giudici per le Sezioni IV e V, forse non ha ricordato che per queste Sezioni, le quali giudicano su reclamo dalle decisioni delle Giunte provinciali amministrative, che già decidono con un numero maggiore di votanti, non potrebbe essere ammessa come buona norma di giurisdizione superiore la costituzione di un collegio con numero inferiore di giudicanti.

Intorno al ricorso al Re, la Commissione è perfettamente dell'avviso che, trattandosi di un rimedio facoltativo, e di una giustizia a buon mercato alla quale si ricorre quando il cittadino non creda di cimentare il giudizio contenzioso, quando non creda di eccitare la giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato, non concorano ragioni valide per escluderlo, un tale rimedio; ed avendo la Commissione considerato come da tale istituto possano bene venire vantaggi al cittadino, senza possibilità di danni, ha concluso essere buona cosa il mantenerlo, ma con l'aggiunta recata dal disegno di legge, dei 180 giorni di termine per l'ammissione del ricorso, perchè tutti i procedimenti anche amministrativi, al pari di tutte le cose umane, hanno pur bisogno di essere circoscritti in un termine non indefinito.

Altra osservazione è stata fatta ieri, e di notevole gravità. La legge in esame ha disposto, con l'intendimento non solo di evitare che si rinnovi l'arretrato spaventoso verificatosi sino ad ora, ma ancora per liquidare l'arretrato oggi esistente, che si abbia da introdurre una sanzione di decadenza oltre quella della perenzione triennale, per il caso in cui il ricorso non sia coltivato dal ricorrente, e quasi sia di fatto abbandonato, la quale sanzione consiste nella comminatoria di decadenza per quei ricorsi a cui non siano aggiunti i relativi depositi per la trascrizione della decisione, che per la legge di bollo e registro rappresentano una necessità, una condizione *sine qua non* della emissione della decisione.

È vero che una decadenza per semplice infrazione alle norme fiscali rappresenta veramente una cosa grave se conduce a decadenza dal diritto; ma d'altronde non è sanzione nuova, ed è, ripetesi, necessaria; perchè presentemente si verifica ogni giorno che per questa mancanza di depositi si accumulano una quantità di ricorsi (siamo oggi giorno a duemila su quelli già presentati) che sono mantenuti vivi soltanto per la facoltà che hanno i ricorrenti di fare il deposito in qualunque tempo, con grave nocumento del servizio, ed imbarazzo alla attività delle sezioni giurisdizionali del Consiglio.

Ma d'altra parte la legge vigente (è per ciò che dissi non nuova) ha già di conformità disposto in proposito, perchè, vietando al magistrato di prendere in considerazione un documento se non è previamente messo in regola con le prescrizioni sul bollo; la stessa legge importa come conseguenza che il magistrato amministrativo non possa conoscere del ricorso, quando il medesimo non sia accompagnato e corredato con quanto la legge sul bollo stabilisce, affinchè sopra di esso abbiassi a provvedere.

Io credo pertanto che anche con l'aggiunta, da nessuno contraddetta, nè censurata, ma da tutti approvata, delle disposizioni, relative al gratuito patrocinio dinanzi alle sezioni giurisdizionali, il disegno di legge si raccomandi sommamente.

La Commissione si è preoccupata dell'ultima questione, di cui ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio, e alla quale è relativo l'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Pascale.

A questo riguardo la Commissione, per mio mezzo, non fa che ricordare quanto essa unanimemente ha deliberato e scritto nella relazione, e cioè che allora quando una legge organica attribuisce ad un magistrato la facoltà di decidere una determinata questione, con ciò stesso e con ciò solo la legge ha sanzionato che queste decisioni debbano essere obbligatorie per l'una e per l'altra delle parti che fecero ricorso a quel magistrato.

Fu accennato al caso del notaio lasciato rogare atti, dopo revocata la sua nomina; fu accennato al caso del pretore lasciato a far sentenze, dopo revocato il suo decreto di nomina.

Ma, me lo perdoni l'egregio collega Grippo, io penso che non vi possa esser dubbio che una sentenza, resa da un pretore, la

cui nomina fu dichiarata nulla, sia una sentenza nulla, e che le parti bene avrebbero la possibilità e il diritto di farla riconoscere e dichiarare tale. La Commissione ha ricordato ancora come di recente, di fronte all'annullamento della nomina di due consiglieri di Corte di appello, nessuna delle parti interessate abbia dubitato che questi consiglieri non dovrebbero più formare parte del collegio, sotto pena della nullità della sentenza che essi avessero concorso a pronunciare ed a firmare.

GRIPPO. Per il passato.

POZZI, *relatore*. Il collega Grippo ieri ha parlato espressamente del futuro; d'altronde, la forza obbligatoria delle decisioni delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, non opera che per il futuro.

È solamente ora che il collega Grippo accenna sommessamente alle conseguenze che può avere lo annullamento della nomina di un magistrato, rispetto al passato. Ma in proposito io non ho che a fare una distinzione: o la sentenza è passata in giudicato, e non credo che sia più rivedibile nè per questa, nè per nessuna altra ragione; o la sentenza non è passata in giudicato, per questa ragione di incapacità o di illegalità della nomina del giudice, e potrebbe bene la sentenza essere denunziata o al magistrato di appello se la sentenza è di primo grado, o al magistrato di cassazione, se si tratta di sentenza di Corte di appello, per dichiarata nullità della nomina di altro dei consiglieri.

GRIPPO. Ho qualche dubbio.

POZZI, *relatore*. Ecco perchè, di fronte alle disposizioni della legge, la quale attribuisce alla Sezione IV la facoltà di decidere su queste questioni, una volta che l'esercizio di questa facoltà è conforme alla legge, la Commissione crede che non sia possibile dubitare che la facoltà di decidere sia una facoltà seria, sia cioè operativa inesorabilmente *erga omnes*; vale a dire che, qualora fosse dichiarata nulla la nomina o la funzione del giudice, potrebbe da parte degli interessati essere reclamato il provvedimento da lui dato; dovrebbe detto provvedimento essere annullato, perchè non vi è difetto maggiore che il difetto di podestà.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, la Commissione crede che non sia necessaria la dichiarazione contenuta nell'ordine del giorno dell'onorevole Pascale; sebbene la Commissione consente perfettamente nel pensiero, contenuto nell'ordine del giorno, che cioè le decisioni delle sezioni giurisdizionali

del Consiglio di Stato, siano una cosa seria, e che quindi esse debbano essere applicate con tutte le conseguenze, indeclinabilmente e per tutti obbligatorie, che giuridicamente ne derivano.

Quindi, con queste brevi osservazioni, la Commissione vi raccomanda, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge, nei termini precisi con cui venne approvato dal Senato.

Nel Senato, un brillante oratore, divise coloro che avevano parlato nella discussione della legge, in quattro categorie, e cioè degli entusiasti, dei riservati, degli esitanti e dei rassegnati.

Ieri, veramente, il collega Grippo non pareva molto rassegnato, oggi sembra più mite nelle sue osservazioni, nelle sue censure e nelle sue conclusioni; per parte nostra ce ne felicitiamo perchè crediamo che si tratti di un disegno di legge veramente necessario, urgente e provvido, che risolve abbastanza bene molte questioni che s'impongono; e quindi, per l'applicazione di quella, che l'onorevole Grippo crede non essere una massima buona, ma che io penso invece sia più che mai di vera e propria e grande utilità pratica, per l'applicazione, cioè, della massima che il desiderio del meglio non ci debba impedire nè indugiare il conseguimento del bene, in nome della Commissione io vi domando che vogliate approvare in ogni sua disposizione il disegno di legge proposto. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Interrogherò ora coloro che hanno presentato ordini del giorno, per sapere se vi insistano.

L'onorevole Riccio aveva presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, esprimendo la fiducia che il Governo, nella scelta dei consiglieri di Stato, terrà conto dei lunghi servizi resi dai referendari e dell'ottima prova che hanno fatta, passa alla discussione degli articoli ».

(*Non è presente*).

S'intende che l'onorevole Riccio abbia ritirato il suo ordine del giorno.

L'onorevole Pascale ha presentato quest'altro ordine del giorno:

« La Camera riconosce che non sia necessaria alcuna speciale disposizione di legge che sanzioni l'obbligatoria esecuzione giuridica delle decisioni della IV e V Sezione del Consiglio di Stato e passa alla discussione degli articoli ».

L'onorevole Pascale ha facoltà di svolgerlo.

PASCALE. Debbo esprimere la mia meraviglia perchè, mentre il concetto espresso nel mio ordine del giorno è conforme al pensiero espresso dall'onorevole presidente del Consiglio ed accettato dalla Commissione parlamentare, non si consenta che venga sottoposto al voto della Camera.

Non ripeterò quello che dissi ieri. Il mio ordine del giorno non suona ammonimento al presidente del Consiglio, nè ai suoi colleghi del Ministero. Egli è vero, che l'onorevole presidente del Consiglio, tanto innanzi al Senato quanto innanzi alla Camera, oggi stesso, allorchè volle dare testimonianza del rispetto in cui il Governo tenne le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, citò come esempio soltanto sè stesso ed il ministro della guerra, astenendosi dal citare altre Amministrazioni.

Io potrei invece ricordare un'Amministrazione dello Stato, che non consente nel pensiero del presidente del Consiglio sulla imperiosa necessità di eseguire le decisioni del magistrato amministrativo. So, ancora, di una decisione della IV Sezione non rispettata ed ineseguita da un Comune, il quale fu convenuto in giudizio innanzi ad un tribunale del Regno, e quel magistrato non fece neanche omaggio alla decisione della IV Sezione. Ciò dimostra, che il pericolo della inesecuzione dei pronunziati del magistrato amministrativo non solo esiste, ma non occorre cercarne gli esempi in tempi assai remoti, come rilevò nel suo discorso il presidente del Consiglio.

Quindi lo scopo unico del mio ordine del giorno è quello di porgere occasione alla Camera di dichiarare ed affermare solennemente che la esecuzione delle decisioni della IV Sezione non può essere lasciata *ad libitum* delle amministrazioni centrali od enti locali.

PRESIDENTE. Onorevole Pascale, ella deve dire se ritira o mantiene il suo ordine del giorno. Non deve ripetere il discorso di ieri.

PASCALE. Non ripeto punto il discorso di ieri; dico solamente che se insisto nel mio ordine del giorno non è per mancanza di deferenza all'onorevole presidente del Consiglio, ma perchè ho il profondo convincimento che il mio ordine del giorno esprime il pensiero di lui, ch'è conforme eziandio a quello della Commissione parlamentare. Prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio di accettarlo, ed accettandolo, egli non

si arrenderebbe alle mie preghiere, ma farebbe omaggio al suo stesso discorso ed alla relazione della Commissione parlamentare.

A me pare assolutamente necessario, che dopo quanto fu in proposito osservato, la Camera dichiari netto il suo pensiero circa la necessità di assicurare l'esecuzione alle decisioni del magistrato amministrativo, votando un ordine del giorno, che indubbiamente suonerebbe monito salutare a tutte le amministrazioni presenti e future.

Per queste ragioni insisto nel mio ordine del giorno, e confido ancora una volta che il Governo vorrà accettarlo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevole Pascale, mettiamo la questione ben chiara. Il suo ordine del giorno dice così: « La Camera riconosce che non sia necessaria alcuna speciale disposizione di legge che sanzioni l'obbligatoria esecuzione giuridica delle decisioni della quarta e quinta sezione del Consiglio di Stato e passa alla discussione degli articoli ».

Dunque lei osserva con quest'ordine del giorno che non è necessario fare una legge. E noi non la facciamo. Quindi il suo ordine del giorno è bello ed eseguito. (*Viva ilarità*).

Io non so più dove si va. Perchè infatti, se noi mettiamo in votazione il suo ordine del giorno, bisogna fare le due ipotesi: o la Camera lo approva e la cosa resta come è, perchè noi non facciamo la legge; o la Camera lo respinge ed allora vuol dire che la Camera vuole che si faccia la legge; cosa che nessuno ha domandato. (*Commenti — Interruzioni*).

Ora qui non ci può essere, in sostanza, che un invito al Governo ad eseguire le decisioni: perchè se io ho da dare un significato positivo, e non semplicemente negativo, a quest'ordine del giorno, non posso intenderlo altrimenti. E siccome io posso constatare che questo Ministero non ha mai mancato di eseguire una decisione, l'invito a fare ciò, che abbiamo sempre fatto, mi sembra inutile.

Io dunque, per non andare incontro ad una votazione, di cui non capirei la portata, per questa ragione principalmente, pregherei l'onorevole Pascale di non insistere nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Pascale, insiste ?

PASCALÉ. Udite le ultime ed esplicite dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, non insisto nel mio ordine del giorno. Torno a ripetere soltanto, che all'ordine del giorno dava importanza perchè la Camera, che per non ritardare l'approvazione del presente disegno di legge non si mostrò propensa ad accettare modificazioni od emendamenti qualsiasi, avesse almeno in modo solenne affermato il suo pensiero intorno alla imprescindibile esecuzione delle decisioni della IV e V Sezione del Consiglio di Stato; però, ripeto, udite le ultime dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, non insisto.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, il suo ordine del giorno è stato dichiarato decaduto, perchè ella era assente.

RICCIO. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Chiamato in seno alla Giunta delle elezioni, ho dovuto assentarmi un momento quando veniva in votazione il mio ordine del giorno. Ma le dichiarazioni chiare, esplicite dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale del resto non ha fatto che ripetere ciò che aveva detto al Senato, mi avrebbero indotto, ove fossi stato presente, a ritirare il mio ordine del giorno, prendendo atto delle dichiarazioni da lui fatte. Faccio adesso questa dichiarazione, per quanto il mio ordine del giorno sia già decaduto.

Quanto poi alla questione sollevata dall'onorevole Pascale, evidentemente il pericolo è meno serio riguardo al Governo centrale, per il quale v'è la responsabilità ministeriale, che non per i corpi locali; perchè molte volte, come l'onorevole presidente del Consiglio sa, sono investiti dinanzi alla Sezione contenziosa del Consiglio di Stato anche provvedimenti delle amministrazioni locali, come quelli della Giunta amministrativa, dei Consigli comunali, e queste amministrazioni non eseguono qualche volta le decisioni del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Riccio, che ella non è chiamato ad illustrare l'ordine del giorno dell'onorevole Pascale. (*Si ride*).

RICCIO. Ho finito, onorevole Presidente. Sarebbe dunque bene trovare il mezzo di dare efficacia esecutiva alle decisioni della IV e V Sezione.

Ma poichè siamo tutti d'accordo nel constatare l'obbligo in tutte le amministrazioni

di eseguire le decisioni delle Sezioni contenziose, questa discussione e quella fatta in Senato varranno come monito per le amministrazioni, e specialmente per quelle locali.

PRESIDENTE. Non insistendo, dunque, l'onorevole Pascale nel suo ordine del giorno, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Agli articoli 1, 5, 6, 7, 8 della legge sul Consiglio di Stato (testo unico approvato con regio decreto 2 giugno 1889, n. 6166) sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di 5 presidenti di Sezione, di 35 consiglieri, di 10 referendari, di un segretario generale e di 5 segretari di Sezione.

Art. 5. Il Consiglio di Stato si divide in 5 Sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente per decreto reale.

La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono quella sui ricorsi di cui all'articolo 24 e questa sui ricorsi di cui all'articolo 25.

Ogni Sezione sarà presieduta da un presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiederà le adunanze generali, e potrà presiedere le Sezioni consultive nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6. Ciascuna Sezione si compone di un presidente e di 7 consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di Sezione.

Art. 7. I referendari e i segretari saranno assegnati a ciascuna Sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle Sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche tre referendari.

Tanto nelle Sezioni consultive quanto nelle giurisdizionali i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla Sezione, e quando ne sia il caso al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 8. Al principio di ogni anno saranno designati con decreto reale il presidente e i consiglieri di ogni Sezione, in modo però che in ciascuna Sezione giurisdizionale non siano mutati più di due consiglieri dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche Sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il

presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre Sezioni.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro approvato l'articolo primo. Ed avverto la Camera, anzi, che per minore incomodo degli onorevoli deputati, quando non vi sieno osservazioni in contrario, dichiarerò approvati anche gli altri articoli dopo la loro lettura.

Art. 2.

L'articolo 12, nn. 3 e 4, primo capoverso, della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3^a) e l'articolo 23 della legge stessa sono rispettivamente modificati con la sostituzione delle disposizioni che seguono:

Art. 12, n. 3. Sulla esecuzione delle provvisori ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale.

N. 4, primo capoverso. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazioni in via gerarchica.

Tali ricorsi non saranno più ammessi dopo 180 giorni da quello, in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e saranno notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 23. Avuto il parere di una Sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell'articolo 27, richiedere al presidente, che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 25 della predetta legge è modificato nei modi che appresso:

In principio alla enunciativa « La Sezione IV » è sostituita l'enunciazione « La Sezione V ».

Dopo il n. 9 e prima del comma finale sono inseriti con ordine di enumerazione progressiva i dieci numeri contenuti nell'articolo 21 della legge 1° maggio 1890, n. 6837; ed aggiunti i tre numeri seguenti:

N. 20. Dei ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro.

N. 21. Dei ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1890, e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito.

N. 22. Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Ai ricorsi prodotti alla Sezione V è applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 24.

(È approvato).

Art. 4.

Dopo l'articolo 28, comma 2, della legge svenunciata è aggiunto il seguente capoverso:

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

(È approvato).

Art. 5.

Agli articoli 30 secondo comma, 31, 32, 34 ultimo inciso, 35, 36 primo comma, 37, 38 della legge stessa sono rispettivamente sostituite le disposizioni che seguono:

Art. 30, secondo comma: Il ricorso è diretto alla Sezione competente, e deve essere nei termini suddetti notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce.

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di novanta, se risiedono fuori d'Europa.

Art. 31. Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni dieci.

Se colui che vuol produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso 2 dell'articolo 30.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

Art. 32. Nei casi di urgenza il presidente della Sezione, alla quale è diretto il ricorso, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 34, ultimo inciso. I ricorsi indicati nei numeri 8 e 20 dell'articolo 25 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 35. I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, come pure le decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura emanati in detta sede, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa: non sono soggetti a tassa di registro.

La presentazione di qualunque ricorso o domanda in sede giurisdizionale si ha per non eseguita, se non sia accompagnata dal deposito di tanti fogli bollati quanti ne vengano richiesti dal segretario.

In caso di inadempimento a tale prescrizione la Sezione competente dichiara in Camera di consiglio, con provvedimento esente da bollo, la decadenza del ricorso o della domanda presentata.

L'articolo 2 del regio decreto 6 aprile 1890, n. 6764, è abrogato.

Art. 36, comma 1°. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'articolo 38, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Art. 37. Se la Sezione, a cui è diretto il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'am-

ministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

La Sezione V può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura.

Art. 38. Se la IV Sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento impugnato, e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente. Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

La Sezione V, se non dichiara inammissibile il ricorso, o non lo accoglie per motivi d'incompetenza rimettendo l'affare alla competente autorità amministrativa, decide anche nel merito.

Se l'una o l'altra Sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potrà, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la discussione della controversia alla adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

Alla stessa adunanza plenaria spetterà esclusivamente di regolare la competenza quando sorgano conflitti positivi o negativi di giurisdizione fra la IV e la V Sezione.

Per tali effetti saranno, al principio di ogni anno, designati con decreto reale il presidente e quattro consiglieri per ciascuna Sezione giurisdizionale, che dovranno costituire l'adunanza plenaria, e il segretario incaricato di assistervi.

Le norme del procedimento saranno determinate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 6.

Agli articoli 40 e 41 della medesima legge sono sostituiti i seguenti:

Art. 40. L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Sezione avanti la quale pende il ricorso può dichiararla anche di ufficio.

Art. 41. Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale, possono agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impuginate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tut-

tavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. L'onorevole presidente del Consiglio ha dato esaurienti spiegazioni sul contenuto della legge; ma siccome io non ho potuto assistere a tutto il suo discorso, desidererei che mi chiarisse un dubbio a me nato leggendo l'articolo 47 che con questo disegno di legge viene sostituito alla legge ora in vigore: l'ultimo inciso dell'articolo è così concepito:

« Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato ».

Ora desidererei che l'onorevole presidente del Consiglio mi dicesse per quale ragione è stata fatta questa aggiunta, che pare deroghi alla piena competenza della Cassazione stabilita dalla legge del 1877 sui conflitti di attribuzioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ne abbiamo discusso l'altro ieri ed oggi.

PALA. Ho già dichiarato il motivo per cui facevo questa domanda, e sarei lieto se l'onorevole presidente del Consiglio volesse chiarire il dubbio che può nascere leggendo il testo dell'inciso e che a mio avviso è il seguente: « Le controversie di carattere complesso decise dal Consiglio di Stato, per le quali la Corte di cassazione non ravvisasse in tutto la competenza del Consiglio di Stato, sono o no suscettibili di impugnativa in Corte di cassazione? » Suppongasi che il Consiglio di Stato decida una controversia di tale carattere: in questo caso, se si applica testualmente l'innovazione contenuta nell'articolo 47, la Corte di cassazione dovrà dichiararsi incompetente, perchè potrà sempre dire che il Consiglio di Stato era competente almeno per una parte.

Questo il dubbio, e sarei gratissimo all'onorevole presidente del Consiglio se volesse chiarirlo, perchè delle sue dichiarazioni sulla portata della legge resti documento negli atti parlamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In realtà questa questione è stata lungamente discussa da tutti gli oratori che hanno parlato ieri, ed ai quali ho già risposto. L'onorevole Pala però mi pare faccia una questione diversa, che in verità io non riesco bene a tradurre in parole precise; ma, se ho ben capito, egli

formulerebbe così la sua domanda (e se sbaglio mi corregga):

Supponete che una decisione del Consiglio di Stato per una parte sia pronunciata entro l'ambito della sua competenza, e per un'altra parte sia pronunciata al di là della sua competenza; questa decisione può essere o no impugnata in Corte di cassazione?

PALA. Precisamente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Evidentemente si può ricorrere in Cassazione contro quella parte di decisione per la quale il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato fuori della sua giurisdizione.

PALA. Accetto la sua spiegazione che è la più razionale, ma mi pare che i termini dell'articolo 41 si prestino ad una interpretazione contraria.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo dice così:

« Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato ».

Ora non è mai stato conteso che si possa ricorrere in Appello ed in Cassazione contro una parte soltanto di una decisione, senza che occorra impugnarla tutta. Se infatti una decisione in alcuni punti è conforme alla legge ed in altri no, si può benissimo ricorrere in Cassazione contro la parte illegale soltanto. Così può avvenire per le decisioni del Consiglio di Stato, e l'assoluto difetto di giurisdizione può limitarsi unicamente ad una parte della decisione.

PALA. Io sono lieto di aver provocata questa spiegazione dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè chiunque legga l'ultima parte dell'articolo 41, può vedere che la questione è proponibile...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pala, se vuol parlare lo chieda. (*Si ride*).

PALA. Io ho chiesto di parlare; del resto non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Così è approvato l'articolo 6.

Art. 7.

Le parti in causa o la pubblica Amministrazione dovranno domandare con separate istanze ai presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati, se

per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura.

(È approvato).

Art. 8.

Sono soppressi: l'ultimo inciso dell'articolo 13 dopo la parola « Sezione », e gli articoli 15 e 16 del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, della legge sul Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 9.

Nella legge 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa l'articolo 21 è soppresso.

All'articolo 9 è aggiunta la disposizione seguente:

È applicabile anche alla domanda e ai ricorsi presentati alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la disposizione dell'articolo 35 della legge sul Consiglio di Stato modificato dalla presente legge, riferibilmente al deposito prescritto dall'articolo 10 del regolamento per gli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa pubblicato con regio decreto 4 giugno 1891, n. 273.

La decadenza per inadempimento all'obbligo del deposito sarà pronunciata dalla Giunta in camera di consiglio con ordinanza esente da bollo.

Agli articoli 13, primo comma, 15 e 19 sono sostituiti i seguenti:

Art. 13, primo comma. — Nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dalla presente, o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento in qualità di presidente del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei consiglieri elettivi più anziani.

Art. 15. — L'incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla competente Sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni, che da questa saranno proferite, il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 19. — Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 15 modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro il termine di 30 giorni della ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento; od il Ministero dal quale essa dipende ancorchè non siano intervenuti o non siasi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

Nei casi dell'articolo 2 il ricorso è diretto alla Sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761. Nei casi dell'articolo 1° è proposto davanti alla Sezione V e può estendersi anche al merito.

Ciascuna Sezione pronunzia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.

(È approvato).

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10.

Il termine di 180 giorni per proporre ricorso al Re comincerà a decorrere da quello della attuazione della presente legge riguardo ai provvedimenti anteriori, di cui l'interessato abbia avuto comunicazione.

(È approvato).

Art. 11.

La decadenza stabilita dall'articolo 35 della legge sul Consiglio di Stato con le modificazioni introdotte dalla presente legge, si applicherà anche ai ricorsi e alle domande che si trovino giacenti in stato di non procedibilità nella segreteria della Sezione IV all'attuazione di questa legge.

Da tale epoca decorrerà un termine di sessanta giorni per effettuare il deposito occorrente.

I ricorsi e le domande che dentro il detto termine saranno regolarizzati, verranno rimessi in corso davanti alla Sezione competente a norma della presente legge. Gli altri saranno dichiarati decaduti con ordinanza esente da bollo del presidente della Sezione IV.

(È approvato).

Art. 12.

Per i ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della presente legge il termine di tre anni indicato nell'articolo 7 co-

mincierà a decorrere dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge stessa.

Per i suddetti ricorsi il presidente avrà tuttavia facoltà di provvedere nel primo triennio alla loro iscrizione d'ufficio in registro a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 55 del regolamento di procedura dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, n. 6516, ancorchè non sia prodotta domanda di udienza.

(È approvato).

Art. 13.

Tutti i ricorsi proposti in base all'articolo 25 della legge organica suannunciata, che all'attuazione di questa legge si troveranno pendenti avanti la IV Sezione, e sui quali non sia stato emesso verun provvedimento, saranno senz'altro devoluti alla Sezione V.

(È approvato).

Art. 14.

Le disposizioni sostituite agli articoli 13, 15, 19 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa saranno applicate anche ai ricorsi che si trovassero pendenti avanti le Giunte provinciali all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di riunire rispettivamente in testi unici le disposizioni di questa legge sul Consiglio di Stato, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166, e con quelle della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa 1° maggio 1890, n. 6837; modificando nei limiti ed agli effetti del coordinamento anche con le altre leggi vigenti, in quanto riguardino le giurisdizioni amministrative, il contesto letterale delle enunciativie e delle disposizioni contenute nelle predette leggi 2 giugno 1889 e 1° maggio 1890;

2° di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione di questa legge.

(È approvato).

Art. 16.

Con regi decreti, su proposta del Ministero dell'interno e sentito parimenti il Consiglio di Stato, saranno stabilite le modificazioni da apportarsi ai regolamenti per

l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, per la procedura davanti alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio stesso e davanti alle Giunte provinciali nell'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali.

Sarà pure fissato per decreto reale non più tardi di mesi sei dalla pubblicazione, il giorno in cui la presente legge andrà in vigore coi relativi regolamenti, e provveduto a quanto possa occorrere per la sua esecuzione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'articolo 202 del regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, numero 2626.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'articolo 202 del regio decreto sull'ordinamento giudiziario, in data 6 dicembre 1865, n. 2626 », già approvato dal Senato.

Prego di dar lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 639-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

(Pausa).

Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; si passa alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 202 del regio decreto sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono applicabili ai presidenti, presidenti di sezione e consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Quelli attualmente in carica quando raggiungano i 75 anni di età avranno diritto al massimo della pensione qualunque sia il numero degli anni di servizio.

Se nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione sul disegno di legge: « Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie ».

Essendo stato distribuito un nuovo testo del disegno di legge, concordato fra Ministero e Commissione, chiedo alla Camera se se ne debba dar lettura, altrimenti si darà per letto.

Non essendovi osservazioni, si dà per letto il nuovo testo concordato fra Governo e Commissione.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TORRIGIANI

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Onorevoli colleghi, la mia iscrizione a parlare su questo disegno di legge era stata determinata dai criteri ai quali era informata la prima redazione del disegno di legge stesso. Ma poichè l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, d'accordo con la Commissione parlamentare che esaminava il disegno di legge, ha apportato a questo radicali modificazioni che corrispondono alle idee che io avrei voluto esporre innanzi alla Camera, a me non resta che prendere atto della nuova dizione che approvo, e rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano.

(Non è presente).

Perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala, che ha presentato un emendamento all'articolo 1.

Voci. Ma se ha parlato ora!

PALA. Vi ho già implicitamente rinunciato.

LUCIFERO ALFONSO, relatore. Prima di tutto, non ho udito se la discussione generale sia chiusa.

PRESIDENTE. No.

LUCIFERO ALFONSO, relatore. Allora, se l'onorevole Presidente me lo consente, degli emendamenti, ove ne sopravviveranno, ne parleremo quando verranno in discussione gli articoli ai quali essi si attengono.

Nella discussione generale veramente

non avrei nulla a dire, perchè tutti i desideri dei colleghi, riconosciuti legittimi dalla Commissione nella sua relazione, e che avevano trovato ostacoli, non nel ministro della pubblica istruzione, ma in esigenze di bilancio che non era stato possibile di vincere allora, sono stati felicemente esauditi, essendosi ora vinti quegli ostacoli; per conseguenza il disegno di legge, rispondendo ai desideri comuni di tutti coloro che hanno scuole da trasformare in regie, ed anche agli interessi altissimi della istruzione media, credo che meriti l'approvazione della Camera. Ed il miglior modo per condurla in porto, è quello di non indugiarsi in discorsi superflui.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Ringrazio l'onorevole relatore di queste dichiarazioni e l'onorevole Pala dell'appoggio che darà al disegno di legge: il ritardo che ha avuto questo disegno di legge dal luglio scorso ad oggi, ha portato questa conseguenza, che i voti degli onorevoli colleghi, anche per la buona volontà del ministro del tesoro, e per le mie molte insistenze, sono stati esauditi, per cui il disegno di legge dà ora modo al ministro della pubblica istruzione di compiere un'opera di giustizia e di utilità per le scuole e per gli insegnanti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Pala ha ritirato il suo emendamento all'articolo 1. L'onorevole Falconi, in unione ad altri deputati, aveva presentato pure un emendamento, che è compreso nel progetto, e quindi si intende che sia ritirato. Verrebbe ora un emendamento dell'onorevole Raineri ed altri deputati.

LUCIFERO ALFONSO, relatore. Onorevole Presidente, se permette, si potrebbe prima dar lettura dell'articolo 1. Perchè l'emendamento Raineri viene ad essere ora un emendamento sostitutivo all'articolo 3 del nuovo testo. Quindi crederei opportuno che si cominciasse dalla lettura dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in governativi, alle condizioni volute dagli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1904, numero 397, il liceo pareggiato di Lanciano, i ginnasi pareggiati di Ariano

di Puglia e di Piacenza e le scuole tecniche pareggiate di Piacenza e di Cotrone.

Gli enti che chiesero entro il 30 giugno 1906 la conversione in governative di loro scuole medie o l'istituzione di tali scuole non obbligatorie, a' sensi della legge 16 luglio 1904, n. 397, o che denunziarono entro quel termine convenzioni già in vigore per il mantenimento di siffatti istituti allo scopo di ottenere la riduzione dei rispettivi contributi con effetto dall'anno scolastico successivo a quello in cui fu data la denuncia, saranno ammessi a stipulare le convenzioni relative secondo la tabella approvata con la legge succitata.

VALERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERI. Come firmatario dell'articolo 1 bis, presentato dall'onorevole Raineri e da altri colleghi, dichiaro, a nome di tutti i miei colleghi, che non sapevamo che era stato presentato un nuovo testo concordato nel quale, nell'articolo 3, si contengono disposizioni uguali a quelle che noi chiedevamo col nostro articolo. Per conseguenza dichiaro anche a nome dei miei colleghi di ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ai voti l'articolo primo.

(È approvato).

Art. 2.

Alle condizioni stabilite dall'articolo 284 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono autorizzati i seguenti provvedimenti:

a) il ripristinamento, con effetto dal 1° ottobre 1905, delle seguenti sezioni d'istituto tecnico e nautico:

1° sezione fisico-matematica nell'istituto tecnico di Savona;

2° sezione industriale nell'istituto tecnico di Udine;

3° sezione dei capitani marittimi nell'istituto nautico di Ancona;

4° sezione dei costruttori navali nell'istituto nautico di Palermo;

5° sezione nautica dei capitani marittimi nell'istituto tecnico di Porto Maurizio;

b) l'istituzione della sezione di agronomia nell'istituto tecnico di Girgenti con effetto dal 1° ottobre 1906;

c) l'erezione in istituto autonomo del corso completo di classi femminili aggiunte alla scuola tecnica maschile Barnaba Oriani di Milano, a' sensi dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1904, n. 397, con effetto dal 1° ottobre 1906.

(È approvato).

Art. 3.

I capi d'istituto e gli insegnanti delle scuole contemplate nei precedenti articoli, i quali al momento della loro nomina, debitamente approvata dall'autorità scolastica, possedevano i requisiti legali, passeranno al servizio dello Stato, alle condizioni stabilite dall'articolo 54 del regolamento 29 luglio 1906 n. 469, purchè alla pubblicazione della presente legge, siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio ed una speciale ispezione governativa accerti la loro attitudine direttiva o didattica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCIFERO ALFONSO, *relatore*. In questo articolo 3 concordato, sono stati contentati anche i desideri, di coloro che si preoccupavano della condizione degli insegnanti, i quali non si fossero trovati nello stato di lungo insegnamento. Ora mentre si garantisce la sorte dell'insegnamento con le ispezioni, nel tempo stesso si salvaguardano i diritti acquisiti dagli insegnanti. Perciò io ho già ritirato il mio emendamento, associandomi di gran cuore alla nuova redazione dell'articolo così come è stata presentata.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Valeri ha dichiarato di ritirare l'articolo 1-bis, e perciò pongo ai voti l'articolo 3 nel testo concordato.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a stanziare nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le somme necessarie all'attuazione dei provvedimenti, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, portando in aumento al bilancio dell'entrata per « rimborsi e concorsi » i rispettivi contributi, che per le scuole indicate nell'articolo 2 sono stabiliti nelle seguenti somme:

a) per la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico di Savona, lire 650;

b) per la sezione industriale dell'istituto tecnico di Udine, lire 3112,50;

c) per la sezione dei capitani marittimi dell'istituto nautico d'Ancona, lire 2948,75;

d) per la sezione dei costruttori navali dell'istituto nautico di Palermo, lire 1500;

e) per la sezione nautica dei capitani marittimi dell'istituto tecnico di Porto Maurizio, lire 6812,50;

f) per la sezione d'agronomia dell'istituto tecnico di Girgenti, lire 1250;

g) per la scuola tecnica femminile di Milano, lire 8805.

(È approvato).

Art. 5.

Dai contributi a carico degli enti, che mantengano scuole medie da convertirsi in regie saranno integralmente detratti gli assegni fissi dei quali esse siano provviste sul bilancio dello Stato. Ove le dette scuole godano invece sussidii facoltativi, questi saranno computati a tale effetto per la somma corrispondente alla media dei sussidii stessi nell'ultimo triennio, diminuendosi di altrettanto il fondo all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Articolo sesto: onorevole ministro della pubblica istruzione, c'è un emendamento a questo articolo.

LUCIFERO ALFONSO. Sì, concordato.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. È nella prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. La modificazione concordata è la seguente: « Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della legge 16 luglio 1904, n. 307, con quelle dell'articolo quinto della presente legge; e curerà la pubblicazione del relativo regolamento nel termine di sei mesi, insieme alla nuova tabella dei contributi prescritta dall'articolo 46 della legge 8 aprile 1906, n. 142 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo sesto della legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno recherebbe: Discussione del disegno di legge per il trasferimento dei professori universitari; ma non essendo presente l'onorevole relatore, si potrebbe anche invertire l'ordine del giorno e discutere la legge per la leva. Ove non fossero presenti nè il ministro della guerra, nè l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, potremmo discutere il disegno di legge sui mutui di favore alle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

(Pausa).

Discussione del disegno di legge relativo ai mutui di favore alle regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

PRESIDENTE. Passiamo a discutere il disegno di legge: « Concessioni di mutui

di favore alle regie Scuole speciali e pratiche di agricoltura ».

Onorevole ministro di agricoltura, accetta che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto, riservandomi di chiedere alcune piccole modificazioni agli articoli.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 535-A).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, allo ampliamento o al restauro degli edifici, esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, le provincie e i comuni nell'interesse proprio, o di altri enti ai quali per tale legge spetta fornire i terreni e i fabbricati stessi, potranno ottenere dallo Stato un concorso al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dalla promulgazione della presente legge dalla Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

I prestiti saranno accordati sulle proposte del ministro di agricoltura, industria e commercio a quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

Il concorso dello Stato verrà concesso con decreto del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per un periodo di tempo non maggiore di trentacinque anni, e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del 2 per cento sui prestiti non eccedenti le lire 50,000; del 2.50 per cento per i prestiti non eccedenti le lire 100,000; e del 3 per cento per i prestiti eccedenti le lire 100,000.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Debbo dichiarare che mantengo il capoverso, di cui la Commissione propone la soppressione. Non posso consentire che non si tenga conto dei prestiti già fatti, poichè si tratta di una somma limitata, ed in non posso pregiudicare il diritto di quelli, che non hanno avuto alcun prestito. Prego quindi la Commissione di non insistere nella soppressione.

GUERRITORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRITORE, *relatore*. La Commissione nel sopprimere questo comma ebbe per scopo di non intralciare le richieste di quegli istituti agrari, che già avessero contratto dei mutui di favore, poichè si possono dare delle condizioni in cui degli istituti che già hanno avuto dei mutui di favore, abbiano bisogno di altri mutui per maggiormente esplicare i loro insegnamenti.

Con questo comma si viene ad ostacolare queste richieste di istituti, che si trovano nella evidente necessità di migliorare i loro locali e di ingrandire la loro azienda. Mantenendo il comma potrebbero essere preferiti degli istituti meno bisognosi, e che non abbiano fatto buona prova di fronte ad altri, che fossero meno bisognosi.

Il Ministero potrà sempre conservare larghezza di giudizio nel giudicare quale istituto sia più meritevole e nel preferirlo, ma l'indicare nella legge che quegli istituti che hanno già avuto dei mutui non possano contrarne degli altri e che debbano invece essere preferiti gli istituti che non hanno contratto mai mutui, e, come ho detto, meno bisognosi di aiuto e forse anche meno meritevoli, sembra alla Commissione una restrizione dannosa.

Se il Governo insiste nel suo concetto la Commissione se ne rimette ad esso. Sarebbe però opportuno accogliere la proposta della Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le parole dell'articolo: « sarà tenuto conto dei prestiti, ecc. » non significano divieto assoluto a venire in aiuto degli enti che ne avessero ottenuti anteriormente, sempre che siano necessari a migliorare le condizioni degli edifici scolastici. Ma è evidente che si debba tener conto dei mutui concessuti.

Nell'ipotesi di due enti che per costruire i caseggiati delle scuole abbiano bisogno ciascuno di 100 mila lire, se uno di essi ha avuto già 50 mila lire è evidente che bisogna tenerne conto, ed è questo il caso previsto col comma che la Commissione vorrebbe soppresso.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che sia mantenuto questo secondo comma?

GUERRITORE, *relatore*. Ho già detto che se il Governo insiste nel voler mantenere questo secondo comma, la Commissione non si oppone ulteriormente.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 2 della Commissione, già letto, a cui va aggiunto il secondo comma, proposto dal Ministero, che la Commissione aveva prima proposto di sopprimere e che ora acconsente sia mantenuto.

Tale secondo comma è così concepito:

« Nella determinazione del concorso sarà tenuto conto dei prestiti precedentemente concessi in base alle leggi 18 luglio 1878, n. 4460, e 8 luglio 1888, n. 5516, le cui disposizioni furono estese alle scuole pratiche e speciali d'agricoltura con le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 30 giugno 1906, n. 250 ».

Pongo a partito questo articolo secondo così modificato.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente alla Cassa depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego la Commissione e la Camera di accettare l'articolo 3 nel testo formulato dal Ministero, che è più chiaro ed esplicito e che è del seguente tenore:

Art. 3.

Il concorso, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposto annualmente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale a sua volta lo pagherà ai singoli mutuatari.

GUERRITORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRITORE, *relatore*. Per verità non, mi aspettavo che l'onorevole ministro insi-

stesse nella formula proposta dal Ministero per questo articolo.

La Commissione dopo lungo esame ha ritenuto che la dizione da essa proposta fosse più chiara e semplice: tale dizione, del resto, è quella stessa usata dalle leggi del 18 luglio 1878 e dell'8 luglio 1888.

Quella formula non ha dato mai luogo ad alcun inconveniente, e non si comprende perchè dovrebbe essere abbandonata. Del resto, la formula proposta dal Ministero è un po' contorta, e implicherebbe la necessità di lunghe pratiche per regolare i conteggi fra gli enti interessati, la Cassa dei depositi e prestiti ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ripeto che, al contrario, è molto più chiara e nello stesso più semplice la dizione della Commissione, che mi piace di rileggere per maggiore intelligenza della Camera:

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente alla Cassa depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale ».

Spero che l'onorevole ministro non vorrà insistere nelle sue osservazioni, ed accetterà l'articolo 3 così come è stato da noi proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo articolo fu concordato col ministro del tesoro. Senza la sua adesione non posso consentire che sia modificato, tanto più che non ho elementi per decidere se l'operazione, così come è proposta nell'articolo della Commissione non crei difficoltà pratiche nei rapporti colla Cassa depositi e prestiti.

Se questo disegno di legge non fosse venuto in discussione così all'improvviso e se la Commissione, come d'uso, avesse sentito il Governo prima di modificare l'articolo, avrei preso gli opportuni accordi col Ministero del tesoro. L'articolo del disegno ministeriale era infatti concordato con lui, trattandosi di materia di sua esclusiva competenza.

Non saprei in questo momento valutare gli effetti della modificazione, specialmente rispetto alla garanzia dell'operazione nei rapporti con la Cassa depositi e prestiti; epperò per conto mio non posso pronunciarmi.

PRESIDENTE. Non è nelle mie attribuzioni di fare proposte di emendamento. Però mi permetto di osservare che nel testo del Ministero non è indicato a chi si paga;

ora nella legge si dovrebbe dire dove vada a finire questa somma.

COSTA. È più chiaro nella dizione della Commissione.

PRESIDENTE. A me sembra che sia più chiaro il testo del Ministero.

GUERRITORE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRITORE, *relatore*. In verità, vorrei sapere dal Ministero del tesoro le gravi ragioni, che lo hanno indotto a redigere così questo articolo, che, secondo il testo ministeriale, introduce una innovazione, mentre la Commissione proponendo il suo testo, si è riferita agli articoli delle leggi precedenti, appunto per non fare innovazioni. Gli articoli delle precedenti leggi erano concepiti in modo da non suscitare difficoltà, e la Commissione ha ripresentata la dizione vecchia, sostituendola a quella nuova proposta dal Ministero,

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione parlamentare col nuovo articolo 3 ha voluto richiamare in vigore le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e 8 luglio 1888, n. 5516, relative ai mutui per edifici scolastici, estese alle scuole pratiche di agricoltura con la legge 6 giugno 1885, n. 3141, e 30 giugno 1896, n. 250.

In base a queste disposizioni a carico dei mutuatari verrebbe posta l'annualità dei mutui calcolati a saggio ridotto, e la differenza tra questo saggio ridotto e quello normale verrebbe posta a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la pagherebbe, non più agli enti mutuatari per mezzo della Cassa depositi e prestiti, ma direttamente a questa, in conto dell'annualità dei prestiti.

In questo caso all'articolo 3 del disegno di legge della Commissione occorrerebbe aggiungere la parola *irrevocabilmente* e cioè:

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed *irrevocabilmente* alla Cassa depositi e prestiti » ecc.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta?

GUERRITORE, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo terzo verrebbe formulato, d'accordo tra Commissione e Governo, nel seguente modo:

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale ».

Pongo a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 4.

Qualora i terreni, e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati con i prestiti contratti in base alla presente legge, abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, tranne se tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso e potrà rivalersi contro l'ente, che ebbe la concessione del mutuo per la somma già percepita.

Il contributo alla Cassa depositi e prestiti cesserà in tal caso a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere assunto dal Governo per il concorso sopradetto, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potrà eccedere la somma di lire 50,000 annue compresa la somma che già figura nel capitolo 37 del bilancio per l'esercizio 1906-907.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

Trasferimenti dei professori universitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasferimenti dei professori universitari. Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 582-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Carlo.

FERRARIS CARLO. Il disegno di legge quale fu presentato dal ministro, contemplava due provvedimenti relativi al personale universitario: uno, i trasferimenti da Università ad Università, dall'Istituto superiore ad Istituto superiore; l'altro, il passaggio da cattedra a cattedra di materia

strettamente affine nella stessa Università o nello stesso Istituto superiore.

La Commissione parlamentare ha accettata la prima parte del progetto con modificazioni, ma la Commissione stessa, o, a meglio dire, la maggioranza di essa, ha proposto di sopprimere la parte relativa ai passaggi.

Io consento nelle proposte della Commissione relative ai trasferimenti, ma esse mi appaiono incomplete sotto un duplice aspetto.

Anzi tutto la Commissione parlamentare ha limitato i trasferimenti ai professori ordinari e straordinari nominati o confermati in seguito a concorso: ma ha dimenticato che la legge 12 giugno 1904 stabilisce all'articolo 1 n. 2 che si può prescindere dal concorso quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o in istituti tecnici superiori, perchè potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia. E questi professori possono essere poi nominati ordinari negli stessi istituti superiori.

Io non comprendo perchè si debbano escludere questi professori dal beneficio del trasferimento, ed appunto per riempire questa lacuna del progetto ho proposto la parte prima del secondo mio articolo aggiuntivo, che è stato distribuito.

Ma vi è un secondo punto che credo opportuno regolare per legge.

Per dolorosi eventi, che è inutile ricordare, è stata soppressa la facoltà giuridica italiana di Innsbruck e non è stata più ricostituita nè a Innsbruck nè altrove.

Questo fatto ha richiamata l'attenzione sopra la posizione fatta agli italiani che insegnano all'estero. Uno dei professori della Facoltà giuridica di Innsbruck è già stato chiamato all'Università di Torino, il Pacchioni.

Ora io crederei opportuno agevolare il ritorno in patria ed il passaggio alle nostre Università degli italiani che insegnano all'estero: perciò ho proposto la seconda parte del mio articolo aggiuntivo, che permetterebbe di applicare l'articolo 1, quello relativo ai trasferimenti, anche ai professori italiani che insegnano in Università estere di maggior fama, computando il servizio ivi prestato.

Il computare il servizio ivi prestato è

conveniente e anche necessario per poter determinare il loro stipendio in base alle nostre disposizioni vigenti. Naturalmente per concedere loro la pensione computando il servizio prestato all'estero, occorrerà che essi versino tutte quelle quote di ritenuta a cui sarebbero stati assoggettati se avessero insegnato in Italia; e se fosse necessario dire questo nel disegno di legge, sarebbe facile fare un'aggiunta.

Ma ora vengo al punto più importante, al mio profondo dissentimento dalla proposta della Commissione, ossia, a vero dire, della maggioranza della Commissione, la quale vuole sopprimere la disposizione relativa ai passaggi da cattedra a cattedra di materia affine. E mi permetta la Camera di sostenere alquanto diffusamente la mia tesi, per il che attingerò argomentazioni alla stessa relazione presentata dalla maggioranza della Commissione.

Questa relazione dice, e giustamente, che lo scibile umano costituisce un insieme organico senza divisioni fisse ed enumera una serie di discipline, delle quali l'affinità è indiscutibile. Ma appunto per questo motivo oggigiorno un professore di qualsiasi materia è obbligato ad approfondire e qualche volta a produrre nella materia affine, perchè altrimenti non potrebbe neppure padroneggiare tutta la sua materia, scoprire gli intrecci che la propria materia ha con le altre discipline e rendersi conto delle ripercussioni che ne subisce; e questa necessità non è scemata, ma divenuta più forte colla crescente divisione del lavoro intellettuale e con la specializzazione delle scienze.

Quando una scienza si ripartisce in due o più scienze, il cultore di una di queste è obbligato a coltivare anche le altre, perchè altrimenti non potrebbe avvertire le relazioni che i fenomeni e i problemi, che egli investiga, hanno con i problemi ed i fenomeni che ne sono o i presupposti, o le concomitanze, o le conseguenze; si priverebbe di un valido sussidio per l'analisi e per la sintesi ed in ogni caso si reciderebbe i nervi all'alta speculazione scientifica.

Per verità noi non abbiamo la buona norma delle Università moderne pel culto della scienza, delle Università tedesche, ove si nomina spesso un professore per un gruppo di discipline, così uno vi è nominato professore di matematica, uno è nominato professore di filosofia, uno è nominato professore di filologia classica, uno è nominato professore di scienze politiche,

e via dicendo, e gli si permette d'insegnare tutte le materie del gruppo, pur facendosi la nomina pel suo valore in una parte speciale: e gli si consente di insegnare tutte le materie del gruppo, perchè si crederebbe dannoso il farlo insegnare una sola di esse per tutta la vita.

Da noi invece si ha l'abitudine di nominare un professore per una disciplina specifica. Ora io non propongo di modificare questo sistema, ma non dobbiamo andare alle estreme, perniciose conseguenze del sistema; e un'estrema, perniciose conseguenza di esso sarebbe precisamente il negare ai professori il passaggio da cattedra a cattedra di materia affine.

Quali sono le ragioni che hanno determinato molti di questi passaggi? Eccone alcune. Vi furono professori i quali con i loro studi approfondirono talmente una parte della loro disciplina, da farla diventare una disciplina autonoma, o almeno cooperando a farla diventare una disciplina autonoma.

Per esempio, insigni professori di geometria e di analisi hanno contribuito alla creazione delle matematiche superiori, e poi sono passati appunto all'insegnamento di queste nuove o più nuove materie. Vi sono stati degli ottimi professori di materie prepedutiche, i quali hanno coltivato con tanto successo le materie principali affini, da avere poi ottenuto la cattedra di queste, e così, per esempio, professori di istituzioni di diritto romano sono passati alla cattedra di diritto romano e professori di istituzioni di diritto civile sono passati alla cattedra di diritto civile.

Vi furono giovani valorosissimi, i quali, appunto perchè i concorsi si aprono sempre per una materia specifica, onde facilitarsi l'ammissione alla carriera universitaria, hanno coltivato contemporaneamente due materie affini, per esempio filologia greca e filologia latina, per esempio, geometria analitica e calcolo differenziale ed integrale, per esempio, economia politica e scienza delle finanze; e le nostre Commissioni giudicatrici dei concorsi, con bella larghezza di criteri, hanno sempre tenuto conto nei concorsi, non soltanto dei titoli specifici nella materia, ma anche dei titoli nelle materie affini, i quali davano prova di più larga e più solida coltura generale; e quei giovani, dopo aver conquistata la cattedra di una materia, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio alla cattedra dell'altra

materia, forse più corrispondente alle loro inclinazioni.

Vi sono stati anche dei professori ordinari, già in carica da assai tempo, i quali, per poter essere trasferiti da una Università minore ad una maggiore, hanno concorso in questa a cattedra di materia affine ed hanno vinto il concorso; presentandosi, poi, l'opportunità, nella nuova sede essi hanno ottenuto il passaggio alla materia che prima professavano.

Ecco, dunque, una serie di motivi che hanno dato occasione a questi passaggi, motivi che operano tuttora e possono operare in avvenire: e potrei ricordarne altri.

Io non capisco, quindi, perchè si voglia impedire il passaggio da uno ad altro insegnamento, mentre si è formata tale consuetudine da oltre quarant'anni, e potrei citare molti esempi di passaggi che sono stati giovevolissimi alla scienza ed all'insegnamento.

Non volendo far nomi di persone estranee a questa Assemblea, accenno solamente che qui ci troviamo in sette professori, i quali siamo passati da una cattedra ad altra di materia affine: mi dispiace anzi di non vedere presente l'onorevole relatore perchè potrei dirgli (e credo che non se l'avrebbe a male) che egli, il fiero nemico dei passaggi, è passato dalla cattedra di storia della filosofia, che professava a Pavia, alla cattedra di pedagogia, che professa qui a Roma, così abbinando trasferimento di sede e passaggio di materia. (*Commenti*).

Nella relazione della Commissione si dice che molti di questi passaggi sono avvenuti per effetto dell'articolo 69 della legge Casati; io lo contesto in modo formale e mi permetta la Camera di dimostrarlo.

Leggiamo prima di tutto questo benedetto articolo 69, perchè ritornerà in ballo ancora nel mio discorso; esso è così formulato:

« Il ministro potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare ».

Ora si badi bene. Subito dopo, l'articolo 70 determina il numero massimo dei professori ordinari che possono esservi in ciascuna Facoltà; per temperare però la rigidità di questa disposizione, alla sua volta l'articolo 73 stabilisce che si possa eccedere quel numero massimo quando si

voglia chiamare nelle Facoltà quei professori a cui può essere applicato l'articolo 69. Quindi l'applicazione dell'articolo 69 ai professori, che ebbero il passaggio da una materia ad un'altra, è stata fatta, non perchè dovevano mutare d'insegnamento, ma perchè erano stati chiamati ad una Facoltà dove era completo il numero degli ordinari e dovevano perciò esservi trasferiti e nominati, come si dice, in soprannumero; e per la nomina in soprannumero l'articolo 73 prescrive appunto l'applicazione dell'articolo 69. (*Interruzioni*).

Ma dove il numero dei professori ordinari nella Facoltà non era completo, non è stato necessario per il passaggio applicare l'articolo 69; è bastato il decreto ministeriale o il decreto regio promosso dal ministro della istruzione pubblica, talvolta sentito, e talvolta anche non sentito, il Consiglio superiore della istruzione pubblica.

L'onorevole relatore fa poi una osservazione contro i passaggi, sulla quale io richiamo tutta l'attenzione della Camera, perchè mi pare per lo meno strana.

« La Facoltà », dice il relatore, « è la più interessata a fare una buona scelta: in essa tutte le discipline che costituiscono l'organismo scientifico, di cui è parte viva la materia, alla quale si deve provvedere, sono rappresentate; ma manca precisamente, salvo caso eccezionale, il professore della materia, per cui si deve fare la scelta; quindi la competenza tecnica della Facoltà, è spesso discutibile ». Ma allora io domando: quando si tratta di un trasferimento, quando cioè una Facoltà vuol chiamare nel proprio seno un professore di altra Facoltà, perchè lo fa? Perchè le manca il professore della materia. Ma se voi mi dite che, mancando il professore della materia, la competenza tecnica della Facoltà è discutibile, l'argomento, che si adduce contro i passaggi, vale anche contro i trasferimenti, anzi *a fortiori* contro i trasferimenti, perchè nei passaggi si tratta di giudicare del valore di un collega vicino, ma nei trasferimenti si tratta di giudicare del valore di un collega lontano. Quindi logicamente questa affermazione avrebbe dovuto condurre la Commissione a negare anche i trasferimenti.

La verità è che una Facoltà è sempre tecnicamente competente a simili giudizi. La fama scientifica e didattica, concorsi sostenuti, le pubblicazioni, i giudizi delle riviste su queste pubblicazioni, l'affinità degli studi, le relazioni scientifiche e personali ren-

dono una Facoltà, come collegio, sempre tecnicamente competente a giudicare del valore di un collega vicino o lontano. E ciò è tanto vero che, per esempio, in Germania la nomina dei professori è fatta dal Governo sulla proposta delle Facoltà; e in Francia è fatta dal Governo sopra una doppia lista, spesso conforme, di due candidati, proposta l'una dalla Facoltà, l'altra dalla sezione permanente del Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Si dice nella relazione, ed è questo un argomento che deve essere molto caro al presidente della Commissione: «È vero che la Facoltà ha il maggiore interesse morale ad una buona scelta, ma è anche pur troppo vero che talvolta si fanno sentire pure motivi non tutti di ordine scientifico»: Ma io domando: nei trasferimenti questo non può anche avvenire? E se per questo volete proibire i passaggi, perchè non proibite i trasferimenti? E se le cautele, che avete escogitato per evitare gli abusi nei trasferimenti, le credete valide, per qual motivo non saranno valide quelle cautele che si possono escogitare anche relativamente ai passaggi?

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Ma quando si tratta di cattedre c'è stato il concorso.

FERRARIS CARLO. Ma io voglio assergere a più alta considerazione.

Noi da lungo tempo domandiamo l'autonomia delle Università e sono lieto di veder presente l'antico e tenace fautore dell'autonomia universitaria, l'onorevole Guido Baccelli, e domandiamo con tanta maggiore insistenza questa autonomia dopo gli splendidi effetti che essa ha avuto in Francia, ove l'autonomia alle Università fu concessa dalla memorabile legge del 10 luglio 1896.

Ma ecco che, quando si propone uno speciale provvedimento, il quale deve dare maggiore libertà di movimenti e di determinazioni alle Facoltà, si mette innanzi il pericolo degli abusi, ed allora, o si aumenta la tutela burocratica e governativa, o si fanno dei divieti che recidono i nervi alle Facoltà, e le irrigidiscono.

Non è così che si preparano alle nostre Università più alti destini, non è così che si eleva la loro dignità, non è così che si rende più vigile quel senso della responsabilità, a cui allude lo stesso onorevole Cerdaro nella sua relazione.

Si dice nella relazione: per i passaggi rimane in pieno vigore l'articolo 69 della legge Casati, che vi ho letto.

Ma per carità, questo articolo 69 è stato tanto stracchiato per nomine e promozioni e trasferimenti, che sarebbe omai tempo che non si adoprassero più per provvedimenti relativi al personale.

E per porre un freno, sia pure di efficacia soltanto morale, piuttostochè giuridica, all'applicazione dell'articolo 69, il vigente regolamento universitario generale prescrive che per applicarlo il ministro debba sentire il parere del Consiglio superiore. Notate qui un'altra contraddizione della Commissione. Essa ha così poca fiducia nel Consiglio superiore che ne ha voluto escludere l'intervento nei trasferimenti...

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. No!

FERRARIS CARLO...e poi, proponendo che si applichi l'articolo 69 per i passaggi, ecco che vi fa intervenire il Consiglio superiore, appunto perchè, come dissi, a termini del vigente regolamento universitario, per applicare l'articolo 69 bisogna sentire il Consiglio superiore. E notate: questo articolo 69 obbliga le Facoltà, il Consiglio superiore ed il ministro ad un vero sotterfugio, vale a dire a palliare un trasferimento, un passaggio, sotto la forma di nuova nomina, perchè l'articolo contempla soltanto la nomina. E non è fantasia la mia. Lo sa l'onorevole ministro pel seguente motivo. Per una interpretazione, a mio avviso erronea, della legge del 12 giugno 1904, non sono ora ammessi i trasferimenti.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. È il Consiglio di Stato, con una sua sentenza, che ha stabilito così.

FERRARIS CARLO. È una mia opinione che l'interpretazione sia erronea: ma ciò non importa.

Fatto sta che per tale divieto alcune Facoltà hanno proposto trasferimenti palliandoli come nuove nomine per l'articolo 69, e l'onorevole ministro si è rifiutato di fare questi trasferimenti.

Ora voi obbligate proprio il ministro, che si è rifiutato di palliare i trasferimenti sotto l'apparenza di nuove nomine in base all'articolo 69, a fare poi i passaggi, che creda opportuni, in base all'articolo 69, gabellandoli come nuove nomine.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Ma questo dipende sempre dal ministro.

FERRARIS CARLO. Sì, ma siccome il ministro pel vigente regolamento deve sentire il Consiglio superiore, io vi domando: volete toglier via anche rispetto ai pas-

saggi l'intervento del Consiglio superiore, abrogando la citata disposizione del regolamento? Ed allora risorgerà pienissimo l'arbitrio del ministro, perchè l'articolo 69 della legge Casati non parla di parere del Consiglio superiore. Ma io non amo il lasciare la possibilità di arbitri ministeriali, non lo amo neppure quando è al potere il mio ottimo amico Rava, che è uomo di così rigida imparzialità.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Grazie.

FERRARIS CARLO. Le cautele che io ho proposto col mio 3° articolo aggiuntivo sono molto più efficaci per rendere i passaggi più lenti e più difficili che non l'applicazione dell'articolo 69. Infatti io propongo con quell'articolo aggiuntivo che si adottino per i passaggi tutte le cautele che sono state escogitate dalla Commissione per i trasferimenti. Inoltre ho proposto che ove vengano dei reclami relativamente a questi passaggi, decida il ministro sentito il parere del Consiglio superiore, garanzia che non è stata neppure introdotta dalla Commissione relativamente ai trasferimenti. Inoltre io propongo anche di sancire due limitazioni. La prima è che il passaggio debba farsi soltanto nella stessa Università o nello stesso Istituto, e non da Università a Università, da Istituto ad Istituto, appunto per evitare che si combinino insieme e un cambiamento della materia d'insegnamento ed un trasferimento.

Inoltre il passaggio deve avvenire per materie strettamente affini, ed è questa una forte limitazione. Si domanda: chi giudicherà dell'affinità? Ma tutte le Facoltà sono competenti a questo giudizio. Lo stesso diligente relatore della Commissione ha fatto un lungo elenco di materie che sono indiscutibilmente affini, ed il suo elenco sarebbe stato anche più completo se vi avesse compreso le scienze matematiche e della ingegneria che presentano esempi tipici di affinità.

Le mie disposizioni, ripeto, danno molto maggiori cautele per i passaggi che non ne dia l'applicazione dell'articolo 69, ed io vorrei sperare che l'onorevole ministro accetti le mie proposte, le quali non sono altro che una modificazione delle proposte presentate col suo disegno di legge.

Un'ultima parola per l'emendamento che ho proposto all'articolo della Commissione. La Commissione nel suo articolo, parte prima, parla di istituti superiori universitari.

Ma vi sono degli istituti superiori che non sono universitari, ma di grado universitario. Cito ad esempio le regie Scuole autonome di applicazione per gli ingegneri, il regio Istituto tecnico superiore di Milano, il regio Politecnico di Torino, la regia Scuola politecnica di Napoli, il regio Istituto superiore di Firenze, la regia Accademia scientifica letteraria di Milano, le regie Scuole autonome superiori di medicina veterinaria. Ora se voi volete applicare, come si deve applicare, questa legge anche a questi istituti superiori, voi dovete usare non già la parola *universitari*, ma le parole *di grado universitario*.

Io non rileggo il mio emendamento ed i miei articoli aggiuntivi, perchè sono stati stampati e distribuiti alla Camera, ma termino confidando che, se non la Commissione, almeno l'onorevole ministro e la Camera facciano ad essi benevola accoglienza. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Spetterebbe ora a parlare all'onorevole Queirolo, ma, non essendo egli presente, perde il turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

BACCELLI GUIDO. Innanzi tutto sento il dovere di ringraziare il collega Ferraris Carlo, non tanto per le parole gentili rivolte a me, quanto per il suo voto per l'autonomia universitaria, che è il solo mezzo per sciogliere tutte le questioni.

Difatti oggi siamo arretrati innanzi ad un piccolissimo argomento ed il buon ministro della pubblica istruzione ondeggia tra opposti pareri.

RAVA, *ministro della istruzione pubblica*. Sempre così nell'istruzione!

BACCELLI GUIDO. Io ho ascoltato con la deferenza che merita il nostro illustre collega.

Ma, per un momento, abbandonando la principale questione, mi permetto un'osservazione sola. Tutte le volte che si nomina qui il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, si commette un'infrazione alla legge e si fa opera non buona. Il Consiglio superiore di istruzione non è, nè può essere un corpo tecnico.

Composto di personaggi egregi, ognuno dei quali ha coltivato una disciplina diversa fa sì, che, quando un ministro l'interroghi sopra una materia pratica e ne chiegga il giudizio, avrà un giudizio, o di incompetenti nella materia, o dell'unico competente, che si giova di una maggioranza bruta, promettendo a sua volta domani concedere

il suo *placet* in altre questioni che non può giudicare.

Abbiamo lottato, onorevole Ferraris, per evitare questo gravissimo danno. E adesso io non vorrei che si tornasse daccapo. Un giorno il Consiglio superiore dell'istruzione era un corpo strapotente e segreto che minacciava, occorrendo, anche il ministro.

Erano pretoriani che mentre si imponevano e si ribellavano all'autorità, sfuggivano alle responsabilità: perchè il Consiglio superiore non lo vedevate mai, non veniva qui a farsi giudicare, ma costringeva un ministro debole a fare ciò che forse non avrebbe fatto, se non ne avesse avuto la coazione morale di questo corpo individualmente egregio, unitamente incompetente nelle quistioni tecniche.

Quante volte abbiamo assistito per lo passato all'avvenimento paradossale, che un membro del Consiglio superiore presiedesse prima una Commissione di esami, la dirigesse, e poi portasse in seno al Consiglio superiore un giudizio per il quale egli aveva prevalentemente cooperato, per giudicare entro il Consiglio una seconda volta?

FERRARIS CARLO. È la legge Casati che lo prescriveva!

BACCELLI GUIDO. E prescriveva male! Ma qualunque sia l'origine della prescrizione, io domando a lei, così dotto e giusto: Le pare che ciò possa essere? Non abbiamo un assioma latino circa la competenza nei giudizi? « *Iudex postquam iudicium dederit, in eadem re amplius iudicare non potest* » ossia non può dare il secondo giudizio in una materia identica in un'altra sede. Questo è il criterio legale dei nostri padri antichi.

Ma c'è di più: questo *Deus ex machina* naturalmente noto per la distribuzione delle cattedre imponeva un vero feticismo a quella parte della gioventù che non aveva troppo nobili sensi; mentre ce n'era di quella che ne aveva nobilissimi, e non inchinavasi ai prepotenti per propiziarsene l'autorità ed il patrocinio.

Oggi tutto questo è finito: è finito per lotte che abbiamo sostenute gravissime in quest'aula ed io vi presi parte vivissima ed efficace.

Questo scandalo adunque non deve ripetersi più; e quindi il nostro egregio ministro non dovrà mai più domandare un giudizio tecnico al Consiglio superiore. Il giudizio tecnico spetta sempre alle Facoltà.

Nella sola Facoltà dunque consiste la competenza: il Consiglio superiore è come un tribunale di cassazione, giudica delle for-

me: dev'essere consultato per le leggi e i regolamenti che il ministro dovrà o vorrà emanare; ma anche per tali obbietti il ministro non è niente affatto obbligato a seguire il voto e nemmeno il giudizio del Consiglio. Il responsabile è lui, il ministro.

E se al Consiglio può piacere di fare cose non corrette, non è il Consiglio che ne sopporta il danno, ma chi paga è il ministro.

Tutto questo dunque non deve ripetersi più: e quante volte la nomina sia fatta dal Consiglio superiore, come giudice in materia tecnica, altrettante volte deve essere, a mio avviso, cancellata. E sento che in siffatta cosa io trovo largo consenso in questa Camera.

Trasferimento! Mi permetta l'onorevole Ferraris di raccontargli un fattarello grazioso.

Un giorno un dottissimo professore di clinica medica, in una principale città del Regno, cui era stato dal Consiglio superiore dell'istruzione pubblica per tre volte decretato l'onore dell'articolo 69, desiderando passare dalla Sicilia nel continente, domandò a me, ministro, che lo trasferissi di autorità.

Io non volli; ma dissi a questo valorosissimo: — Si presenti al concorso; nessuno mai potrà rivaleggiare con lei. Tre articoli 69: professore ordinario di una primaria università, concorrente alla stessa cattedra, concorra!

Accolto il mio consiglio, concorse questo brav'uomo e si trovò con una Commissione nella quale il presidente era incompetentissimo: (*Si ride*). E sa come finì la storia? Fu dichiarato quasi inleggibile. Io naturalmente allora dovetti fare un atto violento, assumendone tutta la responsabilità, feci annullare il concorso; pregai il Re di risarcire l'offesa con un'alta decorazione; e per l'articolo 69 lo nominai io stesso al posto vacante.

Ammettereste voi che si possano ripetere di questi casi? ossia che giudizi tecnici siano affidati ad uomini non tecnici?

Ora veniamo alla seconda parte: cosa si può dire contro il passaggio da una materia ad un'altra affine? Io considerai anche questo argomento nella legge sull'autonomia universitaria. Naturalmente, nello stato ancora embrionale dell'Università italiana libera, mi parve avveduto consiglio lo studio delle cautele contro le influenze campanilistiche: e così la legge di autonomia universitaria prescriveva dopo la sanzione, che

per cinque anni ancora avessero a valere i concorsi. Il passaggio da una materia all'altra affine potrebbe essere facilmente ammissibile se (ecco il se), se non ci fossero altri uomini che insegnano la stessa materia in altre Università del Regno che naturalmente hanno diritto di domandare il concorso. Il passaggio *sic et simpliciter* arrecherebbe evidentemente un grave danno a coloro che possono adire il concorso; e che senza di questo potrebbero rimanere per lunghissimi anni immobilizzati in cattedra di ritenuta minore importanza.

Ecco il grande guaio. (*Commenti*).

Io veramente avevo dato alle Facoltà tutto il potere che loro si deve, come corpo tecnico. Ma quante volte le Facoltà, così come sono oggi, fallirono! Mi dispiace di non vedere qui un giovane collega ed amico per cui una lotta erculea fu sostenuta da me perchè un'Università voleva farlo esulare dalle sue mura, soltanto perchè egli non aveva il vantaggio di essere nato tra quelle. E questi guai ci sono ancora, o signori; perchè purtroppo noi siamo anche oggi lontani dalla perfetta ed alta coscienza dell'unità d'Italia. Io non farò altre proposte: rendo grazie al collega Ferraris di molte delle sue osservazioni, ma prego il ministro di nulla fare che possa contribuire a riprodurre il gravissimo errore di considerare il Consiglio superiore della pubblica istruzione come un organo competente nelle quistioni tecniche.

FERRARIS CARLO. E ciò vuol fare la Commissione. (*Interruzioni — Commenti*).

MORELLI-GUALTIEROTTI, *relatore*. Ma non è vero! Chi lo ha detto? (*Interruzione*).

BACCELLI GUIDO. Ad ogni modo io son certo che l'onorevole ministro saprà ben difendersi nella via della rettitudine e della giustizia. Non ripristiniamo, onorevoli colleghi, un gravissimo errore: il passaggio da una cattedra all'altra sia ammesso soltanto quando non c'è chi domandi il concorso, perchè questo è il diritto poizore. E per i giudizi io convengo con l'onorevole Ferraris che non sono competenti che le Facoltà. In quanto poi alla applicazione del famoso articolo 69, del quale si è talvolta abusato, il signor ministro può domandare a persone competentissime, fuori anche del Consiglio superiore, il voto e farsene forte. Io spesse volte ho agito così. Il Consiglio consiglia, il ministro delibera. Il ministro è lui responsabile innanzi ai due rami del Parlamento dell'opera sua. (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. D'accordo con i miei colleghi, il ministro della marina e il ministro guardasigilli mi onorò di presentare alla Camera il disegno di legge, già approvato dal Senato, che porta il titolo « Codice penale militare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione del disegno di legge: « Codice penale militare ».

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vi sono altri oratori iscritti nella discussione generale; ma l'onorevole ministro della pubblica istruzione crede di dover parlare ora?]

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono a disposizione della Camera.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che il seguito di questa discussione sia rimesso ad altra seduta.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non io, la Camera!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica d'oggi, ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità, richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima:

Collegio di Castellammare di Stabia: eletto Aubry Augusto.

Do atto all'onorevole Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione, e, salvi i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata l'elezione.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle domande di interrogazione ed interpellanza pervenute alla Presidenza.

CIMATI, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere quali sono le informazioni, oltre ciò che fu pub-

blicato dai giornali, ch'egli può dare alla Camera intorno ad un recente scontro fra le truppe italiane e gli indigeni presso Merka in Somalia.

« Viazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e della guerra intorno ai recenti avvenimenti svoltisi nella colonia del Benadir, in quel di Danane.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra, sui motivi che lo avrebbero indotto, non ostante i ripetuti affidamenti, dati in Parlamento, allo stralcio dal disegno di legge sulla sistemazione dei personali d'ordine militari colle disposizioni relative alla abolizione dei comandi nella Amministrazione centrale.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla deficienza, divenuta in questi giorni mancanza assoluta, di vagoni, nel maggior centro della produzione nazionale del cemento.

« Ottavi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici onde conoscere quali provvedimenti d'urgenza intenda di dare perchè abbia a cessare la permanente insufficienza dei carri ferroviari tanto per il trasporto dei cementi dalle stazioni di Casale e vicine, quanto per la fornitura dei carboni agli stabilimenti industriali di quella regione.

« Battaglieri ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se il Governo abbia notizia della nuova sede che stanno preparando le mureggiate della sponda ligure, al doppio binario Genova-Spezia, nuova sede sulla quale poco mancò non facessero i primi esperimenti i diretti notturni tra l'Alta Italia e la Capitale — e quale incoraggiamento desidera trarne.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, degli esteri e della marina per conoscere quali nuovi motivi di doglianza si elevino alla Camera dei Comuni inglesi avverso la gestione del porto di Genova, e se non sia

ancora giunto il tempo di liberare quel grande emporio dalla grave e persistente jattura che lo perseguita.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere se intenda di presentare un disegno di legge diretto ad esentare dall'imposta fabbricati le forze idrauliche e le costruzioni adibite ad uso di opifici, assoggettandole, invece, all'imposta mobiliare, o quanto meno se, con l'abolizione del lavoro notturno negli stabilimenti che impiegano donne, intenda di ridurre equamente la valutazione delle forze idrauliche agli effetti dell'imposta fabbricati.

« Morpurgo ».

« Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze, onde conoscere, anche in seguito alle dichiarazioni da lui fatte alla Camera in seduta 7 dicembre scorso, quali provvedimenti intenda di dare per migliorare la condizione degli impiegati sussidiari demaniali ed assicurarne la carriera.

« Battaglieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle sue intenzioni circa i lavori da eseguirsi nel Porto di S. Venere, per cui da parecchi anni si sono accumulati gli stanziamenti fissati con la legge del 1889.

« Squitti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze sull'obbligo imposto agli avventizii catastali del circolo di Napoli di firmare, sotto pena del licenziamento immediato, una dichiarazione con la quale essi accettano raggiungere a proprie spese la provincia del Regno ove si fosse traslocati, e rinunciare altresì a qualsiasi compenso nel caso che in avvenire venissero licenziati.

« Mango ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della finanze, circa l'erronea applicazione, per parte di alcuni agenti delle imposte, della tassa di ricchezza mobile a carico delle latterie sociali cooperative.

« Loero ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Circa allo scontro di Danane non ho da aggiungere una parola al telegramma che

è stato pubblicato dall'*Agenzia Stefani* e che riproduce esattamente quanto a me ha telegrafato il comandante Cerrina reggente il governo del Benadir.

Il dispaccio che il comandante Cerrina ha inviato per posta la Mogadiscio dopo il 10 corrente, col primo mezzo che gli si è presentato, è stato, appena arrivato a Zanzibar e cioè la mattina del 28, a me telegrafato dal reggente il nostro Consolato ed è giunto a Roma nel pomeriggio dello stesso giorno. Appena io lo ho ricevuto, ho provveduto perchè il pubblico, per mezzo dell'*Agenzia Stefani*, ne avesse immediata e precisa notizia.

Ho letto allusioni a tentativi del Governo di impedire che la notizia venisse subito a cognizione del pubblico. Dichiaro nel modo più categorico che queste allusioni sono contrarie alla verità. I risultati dello scontro sono indicati dal comandante Cerrina con cifre precise che a nessuno è lecito di alterare. Da parte dei Bimal più di 200 morti accertati; da parte nostra un ascario morto, 24 ascari feriti, il tenente Gustavo Pesenti lievemente ferito.

Il comandante Cerrina non dice espressamente quali forze nostre abbiano preso parte all'azione, ma è a ritenere che vi abbia partecipato una parte soltanto del presidio di Mogadiscio, composto di 425 uomini e comandata dai tenenti Pesenti e Adorni.

Da un rapporto del comandante Cerrina in data del 1° febbraio risulta che parte del presidio di Merca, composto di 358 uomini e comandata dal capitano Pantano e dai tenenti Strega e Taramasso, aveva fatto una ricognizione verso Danane, vi si era trattenuta due giorni con parte del presidio di Mogadiscio e trovato tutto tranquillo era ritornata a Merca il 29 gennaio.

Sarebbe ugualmente puerile tentare di attenuare lo scontro avvenuto ovvero di esagerarlo, per valersene, nel primo caso, come argomento in difesa del Governo e nel secondo come pretesto di attacco.

Incidenti simili si sono verificati già in passato, specialmente nel periodo di costa chiusa che ora si va avvicinando; e non è escluso che si ripetano in avvenire, fino a che noi, stabiliti soltanto sulla costa, non avremo un controllo e dominio effettivo sulle tribù dell'interno.

Ciò io ho detto altra volta alla Camera, ciò oggi ripeto. La sicurezza del *Hinterland* della colonia costituisce il nostro programma per l'avvenire e l'attuazione di questo

programma che subì una sosta pel passaggio della colonia da una società privata allo Stato sarà ora ripresa dal nuovo governatore ma essa non potrà essere che lenta e graduale.

Il programma del Governo potrà sembrare più o meno buono.

Comunque, la prossima discussione del bilancio degli esteri darà modo alla Camera di giudicarlo; ma certo esso non sarebbe migliore se incidenti sul genere di quello di Danane non si producessero, nè diverrebbe peggiore se dovessero rinnovarsi. (*Commenti*).

È stato detto che motivo della rivolta dei Bimal sieno stati i provvedimenti per la repressione della schiavitù; ma credo tale opinione erronea, poichè già più di due anni fa io presi su di me la responsabilità di moderarli e ne dissi in questa Camera lungamente le ragioni.

Lo spirito di rivolta è alimentato dal fanatismo religioso e dall'odio di quelle indomite popolazioni per gli europei. Più selvagge e ribelli sono le tribù nei dintorni di Mogadiscio e Merca, più pacifiche e tranquille sono quelle presso Brava.

Ed infatti è sempre intorno a Mogadiscio che sono avvenuti tentativi di ribellione. In attesa che possa svolgersi il programma per l'ordinamento della colonia vi sono dei provvedimenti che occorre non ritardare ulteriormente. Ad impedire il contrabbando delle armi si è provveduto nei limiti del possibile con l'accordo recentemente intervenuto tra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia.

Il fatto che la notizia dello scontro di Danane ci è giunto dopo diciotto giorni dimostra la necessità di avere comunicazioni più rapide. All'uopo già io sto trattando col mio collega delle poste e telegrafi, per l'impianto di una stazione radiotelegrafica del Benadir.

Occorre per la sicurezza un maggior numero di ascari, (*Commenti*) e poichè ciò non può farsi senza una maggiore spesa, io sto trattando col mio collega del tesoro per prolungare l'ammortamento dei rimborsi, dovuti al tesoro dello Stato dalla Colonia, e ciò per poter disporre di maggiori fondi senza alterare il contributo dello Stato al bilancio coloniale.

Altro non potrei dire senza addentrarmi addirittura nella discussione del problema coloniale. Concluderò pronunciando una parola di lode all'indirizzo del comandante Cerrina, che con tanto zelo ha tenuto tem-

poraneamente il governo della Colonia, e al l'indirizzo del valoroso tenente Pesenti e dei suoi bravi soldati, (*Approvazioni*) ed assicurando la Camera che se dal piccolo incidente di Danane trarrò occasione per proseguire con tutto l'impegno nel riordinamento della colonia del Benadir, mi guarderò bene dal lasciarmi trascinare in avventure imprudenti.

Nè a me, nè ai funzionari coloniali che da me dipendono avverrà di impegnare il paese in una via che non sia ad esso nota e che non abbia la preventiva approvazione del Parlamento. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Viazzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VIAZZI. In rapporto al fatto specifico, che è oggetto della interrogazione, non avrei che a ringraziare il ministro per la risposta datami. Però debbo ugualmente dichiararmi insoddisfatto. (*Oh! Oh! — Si ride*).

Le notizie di tali conflitti africani, più o meno cruenti o più o meno vittoriosi, con tribù indigene, giungono sempre al pubblico italiano come una grande sorpresa.

Ora, se il Governo dal canto suo è colto all'impensata, dovremmo deplorare la insufficienza del modo, con cui sa farsi servire dai suoi funzionari. Se, invece, come suppongo, il Governo è al corrente di quelle ostilità, magari protratte per mesi e mesi, ed aspetta ad informarne il paese quando avvengono gli scontri, che non si possono più dissimulare, allora dobbiamo disapprovare tale noncuranza del consenso e della volontà popolare in cose tanto importanti, mentre il popolo è poi alla fine chiamato a farne le spese.

Dall'epoca dolorosa dei quattro predoni in poi (*Commenti*) pare che non si sia mutato sistema. Comunque, speriamo che questo incidente non abbia altre e più gravi conseguenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANTINI. Debbo dichiararmi completamente soddisfatto delle dichiarazioni del ministro degli esteri. (*Bravo!*) Tanto più che mi compiacio di avergli porto l'occasione di fare queste dichiarazioni, che hanno rassicurato l'opinione pubblica, la quale, del resto, non era soverchiamente turbata.

Ormai il paese si è educato anche a queste inevitabili evenienze, ciò che è confortante indice di civiltà e di progresso.

L'evento di Danane non è che un comune episodio della ordinaria vita coloniale; epi-

sodio, che in paesi più progrediti e più calmi di noi, specialmente in Inghilterra, non avrebbe destato il più piccolo allarme.

Senonchè posso, di sicura coscienza, affidare l'onorevole ministro degli esteri che la gente seria non ha prestato fede alle voci tendenziose, secondo le quali il Governo voleva celare la verità, ritardando la pubblicazione delle notizie.

Tutti coloro che, pur mediocrementemente, conoscono l'Africa e specialmente le condizioni di viabilità della colonia del Benadir, riconoscono che più presto di quanto il ministro ha dato la notizia, non si poteva assolutamente averla.

Quindi mi dichiaro soddisfatto, augurandomi che presto il ministro possa presentare alla Camera il disegno di legge per l'ordinamento civile della colonia, che è allo studio, e nella cui Commissione sono nomi di altissima autorità, primo fra tutti l'illustre generale Baldissera.

Bene s'appone il ministro nel riconoscere la promettente fertilità di quella colonia e nel presagirne fecondo l'avvenire, col contributo di tutte le forze civili, militari ed anche religiose, di cui a dovizia dispone l'Italia nostra.

Noi in quelle terre abbiamo segnato incancellabili orme di squisita civiltà, pur talora, a forza e di quella civiltà cruenta, non dobbiamo dimenticare i benemeriti e gloriosi martiri, che furono, insieme col Cecchi, i poveri amici miei, i comandanti Maffei, Mongiardini ed il tenente medico Smeraglia.

Epperò, cordialmente associandomi alle nobilissime e bene auguranti parole del ministro degli esteri, mi onoro porgere anch'io un saluto al nostro esercito; civilmente e militarmente educato ed educatore; a quei bravi ufficiali di ascari, nati in lontane regioni, che hanno, col loro splendido esempio, creato valorosi combattenti, che hanno respinto le orde degli agguerriti Bimal. Mi auguro che l'esercito italiano segua sempre queste orme, e con tutto l'animo consento nell'elogio, che l'onorevole ministro degli esteri ha mandato al bravo tenente Pesenti; come pure mi associo a quello ben meritato al capitano Pantano per la sua ultima spedizione. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Così sono esaurite queste interrogazioni. Le altre saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così anche l'interpellanza annunciata, se il Governo non farà dichiarazioni in contrario.

Sull'ordine del giorno.

MORPURGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Chiederei che per 1^a seduta di martedì venturo fosse iscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento della mia proposta di legge: Modificazione alla legge 6 luglio 1862 per l'ordinamento delle Camere di commercio e d'industria.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho nessuna difficoltà di consentire alla domanda dell'onorevole Morpurgo.

PRESIDENTE. Per martedì in principio di seduta?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industrie e commercio*. Sissignore.

PRESIDENTE. Non essendovi dunque osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 18.15.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa l'8 marzo 1907.

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.

